

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 41 del Reg.	Esame ed approvazione del programma di fabbricazione con annesso REGOLAMENTO Edilizio
Data 6.11.975	OGGETTO:

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno Sei del mese di Novembre alle ore 18 e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla (1) prima convocazione (2) ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: —

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
	Presenti		Assenti
Geom. Di Gregorio Salvatore	si	Sig. La Mastra Silvestro	si
Prof. Allegra Giovanni	si	Sig. Marino Emilio	si
Prof. Allegra Riccardo	si	Sig. Marotta Nunzio	si
Sig. Barbera Filippo	si	Avv. Mazzuca Ettore	si
P. I. Bommarci Salvatore	si	Sig. Moschetto Salvatore	si
Sig. Bongiovi Santo	si	Sig. Palazzo Prospero	si
Sig. Castiglione Giuseppe	si	Sig. Pistorio Michele	si
Sig. Incardona Antonino	si	Sig. Schilirò Benito	si
Sig. Interlicchia Mariano	si	Rag. Suraniti Michele	si
Sig. La Mattina Pietro	si	Sig. Vitanza Salvatore	si

Presenti N. 19

Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Geom. Di Gregorio Salvatore. Assiste il Segretario Dr. Sinatra Michele.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori

i Signori: Castiglione Giuseppe e Bommarci Salvatore

IL PRESIDENTE

dopo la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, propone di passare subito a trattare l'esame e l'approvazione del programma di fabbricazione, nonché del regolamento edilizio che erano al punto 3 dell'ordine del giorno-. La proposta viene accolta all'unanimità a votazione espressa per alzata e seduta-.

Indi il Presidente richiama la delibera di G.M. n.181 del 7.12.1974, vistata dalla C.P.C. il 16.12.1974 prot. n.54014, con la quale si conferiva l'incarico all'ing. Catalano Filippo di redigere il programma di fabbricazione con annesso regolamento edilizio; Aggiunge che detto professionista ha portato a termine l'incarico e trovandosi presente in aula, viene chiamato per relazionare tecnicamente ed illustrare al Consiglio il Regolamento in esame-.

Il Sindaco richiama le varie disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e si sofferma a dimostrare la necessità di disciplina in maniera organica e razionale l'attività edilizia nel Comune;

Il consigliere Moschetto annuncia il suo voto contrario.

Il Sindaco propone di modificare il programma nel modo seguente:

- 1) lezione di cui al punto 1) trascritta con matita rossa nella tavola n.4 da verde pubblico urbano a zona C;
- 2) Lezione di cui ai punti 2) e 4) da zona C a verde pubblico urbano;
- 3) Lezione di cui al punto 3 da zona C a verde attrezzato;
- 4) la zona di cui al punto 5, per metri 25, da rimboschimento a zona B2-

Con tali proposte di modifiche, viene messa ai voti, per alzata e seduta, l'approvazione del Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ottenendosi il seguente risultato:

Presente n.19 - Votanti n.18 - Voti favorevoli: n.18 - Contrari: n.1 consigliere Moschetto-.

Pertanto il presidente proclama che il Consiglio comunale ha approvato, nel testo allegato, il Regolamento edilizio che si compone di n.54 articoli, con annesso programma di fabbricazione, che forma parte integrante del presente atto deliberativo-.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Geom. Di Gregorio S.

Il Consigliere Anziano

Prof. Allegrini.

f.to

Il Segretario Comunale

Dr. [signature]

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conferme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo

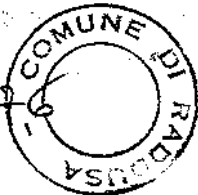
15-2-976

successivo alla sua data e che non sono state prodotte

a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla residenza municipale, li

16-2-976



Il Segretario Comunale

[signature]

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

4378

5-10-979

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 75 del Reg.

Data 27.5.1979

OGGETTO:

RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO CON
ANNESSO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.

L'anno millenovecentosettanta il giorno nove del mese di maggio
alle ore 20,40 e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla (1) convocazione (2) di oggi, partecipata
prima straordinaria urgente
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Geom. Di Gregorio Salvatore				Sig. La Mastra Silvestro			
Prof. Allegra Giovanni		si		Sig. Marino Emilio		si	
Prof. Allegra Riccardo		si		Sig. Marotta Nunzio		si	
Sig. Barbera Filippo		si		Avv. Mazzuca Ettore		si	
P. I. Bommaci Salvatore		si		Sig. Moschetto Salvatore		si	
Sig. Bongiovi Santo			si	Sig. Palazzo Prospero		si	
Sig. Castiglione Giuseppe		si		Sig. Pistorio Michele		si	
Sig. Incardona Antonino		si		Sig. Schilirò Benito			si
Sig. Interlicchia Mariano		si		Rag. Suraniti Michele		si	
Sig. La Mattina Pietro		si		Sig. Vitanza Salvatore			si
		si					si

Presenti N.

16

Assenti N.

4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor

SINDACO

- Assiste il Segretario

PALAZZO PROSPERO

BONINELLI CARMELO

- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori

i Signori:

La seduta è

pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO Atto che all'appello nominale ha preceduto il sig. Consigliere Comunale Allegra Riccardo incaricato provvisoriamente delle funzioni di segretario;
DATO atto che subito dopo adempie alle funzioni di segretario il Dr. Boninelli Carmelo, Segretario Comunale di Raddusa;

Adita la relazione del Presidente;

PRESMESSO che con deliberazione consiliare N. 41 del 6.11.1975 veniva approvato il regolamento edilizio con annesso il programma di fabbricazione, redatto dall'ing. Catalano Filippo all'uopo incaricato con deliberazione giuntale N. 181 del 12.12.1974, esecutiva,

CHE per detta deliberazione la C.P.C. di Catania ha richiesto chiarimenti con nota del 6.3.1976 Prot. 10678 Gr 8° onde detta deliberazione non è ancora esecutiva

CHE con detta deliberazione N. 41 del 6.11.1975 il Consiglio Comunale apportò modifiche alla tavola N. 4 del programma "Piano di Azzeamento";

CHE dette modifiche al piano di azzeamento sono giustificate dal fatto che con le stesse si è reso il programma di fabbricazione quanto più aderente alle effettive esigenze della comunità di Raddusa;

CHE l'ing. Catalano ha apportato successivamente alla tav. 4 del programma di fabbricazione le modifiche in parola disposte dal Consiglio Comunale;

che tutti gli elaborati del programma di fabbricazione ed il regolamento edilizio hanno avuto il visto del Genio Civile di Catania in data 19/4/1978 N. 3460

che con deliberazione Giuntale N. 245 del 22/12/1977 è stato dato incarico al dott. Giancarlo Scamarda da Catania di redigere la relazione geologica relativa al programma di fabbricazione

che detta relazione geologica in tutti i suoi elaborati è stata vistata dal Genio Civile di Catania il 19/4/1978 al N. 3460, quale allegato del programma di fabbricazione stesso

che l'Assessorato Regionale dello Sviluppo Economico con Decreto N. 237/75 del 22/12/1975, registrata alla Corte dei Conti il 15/1/1976 reg. 1° foglio 1°, ha concesso un contributo di L. 2.603.000 per la redazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

che lo strumento urbanistico in trattazione deve intendersi presentato dal progettista nei termini previsti in considerazione delle vicende a cui è andato incontro detto programma.

che la zona A (zona d'interesse storico) non è stata prevista sia nella perimetrazione dei centri abitati, già adottata da questo Comune, e che ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti ed il visto della Sezione Urbanistica Regionale, sia nel presente programma di fabbricazione in quanto in Raddusa non vi è agglomerato urbano che rivesta carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale.

che lo strumento urbanistico in approvazione è di estrema necessità sia per fronteggiare le esigenze edilizie improcrastinabili in questo Comune sia per i dovuti interventi nel settore dell'edilizia popolare.

che i detti programmi di fabbricazione dovranno successivamente essere eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. N. 71 del 1978.

Ritenute opportune di approvare detto regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione in relazione al modificato piano di azzeamento.

Con voti unanimi, resi per alzata e seduta,

D I L I B E R A

1) di approvare, come approva, il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, redatto dall'ing. Catalano Filippo.

2) di dare atto che il regolamento edilizio - Tav. 1 - consta di N. 54 articoli.

3) di dare atto che il programma di fabbricazione è composto dalle seguenti tavole: Tav. N. 2 confini del territorio e collegamenti vari - Tav. N. 3 stato di fatto del territorio comunale e vincoli esistenti - Tav. N. 4 piano di azzeamento ai sensi del D.L. 2/4/1968 - Tav. N. 5 Tabelle dei tipi edilizi - Tav. N. 6 relazione

tecnica illustrativa.

- 3°) di dare atto che costituisce parte integrante del programma di fabbricazione la relazione geologica redatta dal Dott. Scamarda Giancarlo, che si compone dei seguenti elaborati: ALL. N. 1 relazione geologica - Tav. N. 1. carta geologica - Tav. N. 2. carta idrogeologica - Tav. N. 3. carta geologica - Tav. N. 4. profili geologici - Tav. N. 5. Gruppi litologici - Tav. N. 6. carta della acclività - Tav. N. 7. carta della permeabilità - Tav. N. 8. carta della stabilità.
- 4) di dare atto che la riapprovazione del presente strumento urbanistico viene effettuata in relazione alle modifiche apportate al piano di assetto da parte dell'Ing. Catalano Filippo in esecuzione a quanto disposto dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 6/11/1975 con deliberazione N. 41.

ANNO 1975

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to

Dr. Prospero Palazzo

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

f.to

P.to Com. S. Di Maria Orio

f.to

Dr. G. Beninelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conferme relazione del Messo Comunale

a. allep

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo

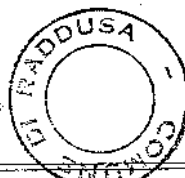
successivo alla sua data e che non sono state prodotte

a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla residenza municipale, li

18/6/1979

18/6/1979



Il Segretario Comunale

f.to

Dr. G. Beninelli

È Copia conforme al suo originale.

Raddusa,

18/6/1979

1 - AGO. 1979

IL SINDACO

[Signature]



IL SEGRETARIO

[Signature]

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C. -CATANIA

GR.VIII* - N.49034

Scelta del 12.2.1980

VISTO, salvo i provvedimenti dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Catania,

12 MAR. 1980

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. P. Reg.le 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO



Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo
il 1-6-87 19 Prof. N. h 111
L'impiegato responsabile _____

COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **47** del Reg.

OGGETTO: **Modifica al Regolamento Edilizio circa integrazione commissione edilizia.**

Data **20.3.986**

L'anno millenovecento ~~ttantasei~~ addì **venti** del mese di **Marzo**
alle ore **17,30** e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.
Alla (1) **2^a** convocazione in sessione (2) **ordinaria** di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

(1) Prima o seconda - (2) Ordinaria o straordinaria

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) Prof. ALLEGRA Giovanni			SI	11) Sig. INTERLICCHIA Mariano		SI	
2) Prof. ANZALONE Antonino			SI	12) Sig. LA MASTRA Rosario			SI
3) Sig. BRUGLIERA Giovanni	SI			13) Sig. LA MASTRA Silvestro	SI		
4) Sig. CAMMARATA Cristoforo	SI			14) Sig. LA MATTINA Pietro			SI
5) Sig. CARDACI Luigi	SI			15) Dott. MOSCHETTO Angelo Stef.	SI		
6) Dr. CIGNA Elio			SI	16) Dott. OCCHIPINTI Filippo	SI		
7) Sig. CUTRONA Salvatore			SI	17) Sig. PARLACINO Guido Nunzio			SI
8) Geom. DI GREGORIO Salvatore			SI	18) Sig. PULVIRENTI Vito	SI		
9) Sig. ILARDI Francesco	SI			19) Dott. SCIARRA Giuseppe	SI		
10) Sig. INCARDONA Antonino	SI			20) Sig. SCORNAVACCHE Santi	SI		

Presenti N. **12**

Assenti N. **8**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor
Cardaci Luigi nella sua qualità di **Sindaco** - Assiste il Segretario
dr. Zappietro Umberto - Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
i Signori:

La seduta è **pubblica**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO avuto riguardo alla composizione della Commissione edilizia propone che venga integrata con l'aggiunta di un geologo;

VISTA la nota dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale presenta l'esigenza di integrare la commissione edilizia con un geologo;

VISTO il Regolamento edilizio e la composizione della Commissione Edilizia;

RITENUTO opportuno integrarla con un geologo;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. Reg. Sic.

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta

D E L I B E R A

- 1) integrare la commissione edilizia con l'aggiunta di un geologo.**

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE
sig. Cardaci Luigi

Il Consigliere Anziano
Ar. Mpacchetto Angelo

Il Segretario Comunale
dr. Zappietro Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo **17 MAG. 1987**

a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li

19 MAG. 1987



e che non sono state prodotte

Il Segretario Comunale

dr. ssa Rera Anna Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

19 MAG. 1987



Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C.P.C.

*Visto, finché venga applicato l'art. 197
D.E.E.L. 2° comma.*

COMMISSIONE PROVINCIALE CONTROLLO
CATANIA

Prot. N. **47713** seduta del **4-9-87**

Visto

Catania, **11-12-87**

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addì

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. **38** del Reg.OGGETTO: **Modifica Regolamento Edilizio art.63 comma 8-.**Data **29/06/1999**.....

L'anno millenovecentonove **anove**....., il giorno **ventinove**..... del mese di **giugno**.....
 alle ore **19,35 e seguenti**....., nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima**..... convocazione in sessione..... ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri e
 norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) OLIVERI	ANGELO	X		11) MARGHERONE	IGNAZIO	X	
2) LA MASTRA	FILIPPO		X	12) LEONARDI	FRANCESCO	X	
3) PULVIRENTI	GIUSEPPE	X		13) DI QUATTRO	GIUSEPPE		X
4) PAGANA	ANTONINO	X		14) ZINGALE	VINCENZO	X	
5) VIRZI'	PATRIZIA	X		15) ALLEGRA GIUSEPPE ANTONIO			X
6) TRIFARO'	SALVATORE	X					
7) GIOCO	DANIELE	X					
8) GRASSO	VINCENZO	X					
9) SCAMARDA	GAETANO	X					
10) CIGNA	FILIPPO	X					

Assegnati n. **15**.....

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. **12**.....In carica n. **15**.....Assenti n. **3**.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **VIRZI' PATRIZIA**..... nella sua qualità di **PRESIDENTE**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **DISTEFANO VINCENZO**..... La seduta è **PUBBLICA**
- Nominati scrutatori i Signori **SCAMARDA - OLIVERI - LEONARDI**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera d) hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

IL PRESIDENTE

introduce il punto posto all'o.d.g. di pari oggetto e relaziona in merito.

Successivamente intervengono i Consiglieri Gioco, Margherone, Leonardi e Pulvirenti i quali dichiarano di essere d'accordo con la proposta presentata dall'Amministrazione.

A questo punto il Presidente con l'assistenza dei prefati scrutatori sottopone ai voti la proposta e dallo stesso viene accertato e proclamato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n° 12

Voti favorevoli n. 12

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art.53 della L.R. 48/91;

to l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana

to l'art.63 comma 8 del vigente regolamento edilizio;

sta la L.R. n.17 del 31/05/1994 art. 6 comma 1;

sto l'art. 22 della L.R. n°71 del 27/12/1978, così come modificato dall'art.6 della R. n.17 del 31/5/94 il cui nuovo testo non prevede più nè:

il rispetto della distanza di m. 500 dai centri abitati,

è:

- il rispetto del "rapporto di copertura non superiore ad 1/3, dell'area di proprietà

proposta per l'insediamento, ma bensì non superiore ad 1/10 dell'area di proprietà;

seguito dei pareri resi dell'Avv. Rosario Patanè con note del 3/12/98 prot.11509 e del /02/99 prot.1877, si ritiene opportuno al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo,

provvedere alla variante del regolamento Edilizio, nell'art.63 comma 8/a nel modo seguen-

te:

Art.8 comma a)

a) "Rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento".

Per quanto riguarda il comma 8/e procedere alla totale eliminazione;

D E L I B E R A

1) di modificare l'art. 63 del regolamento Edilizio, così come segue:

-art. 63 comma a):

"rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento"

- art. 63 comma e):

totale eliminazione di tale comma.

La presente delibera, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con l. n. 30 Regione Siciliana 18 marzo 1987, n. 18, viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE

f.to. **INS. PATRIZIA VIRZI**

Il Segretario Comunale

f.to. **DR. VINCENZO DI STEFANO**

Il Consigliere Anziano

f.to. **SIG. OLIVERI ANGELO**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **18 LUG. 1999** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

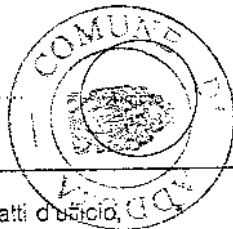
con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

☐ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

☐ Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li **20 LUG. 1999**



Il Segretario Comunale

[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal **18 LUG. 1999** al **01 AGO. 1999** **IL MESSO COMUNALE** come previsto dall'art. 11, seguito degli adempimenti sopra attestati: *Giuseppe Conzio*

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

☐ decorsi 10 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.;

☐ atto dichiarato immediatamente esecutivo;

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li

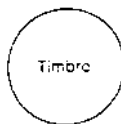
Il Segretario Comunale

DR. VINCENZO DISTEFANO

f.to.

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale

[Signature]

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 41 del Reg.

OGGETTO: MODIFICA ART. 4 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

Data 01.10.1998

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno uno del mese di ottobre e segg. alle ore 19,15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) OLIVERI	ANGELO	X		11) MARGHERONE	IGNAZIO		X
2) LA MASTRA	FILIPPO	X		12) LEONARDI	FRANCESCO	X	
3) PULVIRENTI	GIUSEPPE		X	13) DI QUATTRO	GIUSEPPE		X
4) PAGANA	ANTONINO		X	14) ZINGALE	VINCENZO		X
5) VIRZI'	PATRIZIA		X	15) ALLEGRA GIUSEPPE ANTONIO			X
6) TRIFARO'	SALVATORE	X					
7) GIOCO	DANIELE	X					
8) GARAO	GIUSEPPE	X					
9) SCAMARDA	GAETANO	X					
10) CIGNA	FILIPPO		X				

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 7

Assenti n. 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GIUSEPPE GARAO nella sua qualità di VICE PRESIDENTE.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor DR. VINCENZO DISTEFANO. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Signori OLIVERI, LA MASTRA, SCAMARDA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1 comma 1, lettera f) hanno espresso parere FAVOREVOLE

IL PRESIDENTE

INTRODUCE il punto 10 posto all'o.d.g. è da lettura alla proposta di deliberazione presentata dall'Amministrazione non avendo preso nessuno la parola, la sottopone ai voti è dallo stesso viene accertato e proclamato il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 7

VOTI FAVOREVOLI 7

PERTANTO,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di C.C. 47 del 20.03.86 è stato approvato il regolamento Edilizio vigente.

CHE, a seguito delle recenti disposizioni di legge introdotte dalla L.R. 7/92 art. 13 e L.R. 26/93 art. 41, che si rende necessario procedere alla modifica dell'art. 4 del suddetto Regolamento, atteso che la nomina della Commissione Edilizia rientra tra i poteri del Sindaco e non nella sfera di competenza del Consiglio Comunale.

CHE, secondo le recenti disposizioni di legge in materia di Enti Locali, gli amministratori non possono più ricoprire cariche in seno agli organi consultivi del Comune.

CHE la figura dell'Ufficiale Sanitario è stata sostituita a seguito della riforma sanitaria da quella di Dirigente Sanitario Igiene Pubblica.

VISTA la L.R. 71/78 e successive modifiche.

VISTO l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia.

D E L I B E R A

1) di modificare l'art. 4 del Regolamento, così come segue:

la Commissione Edilizia è composta da 6 membri:

1) SINDACO O ASSESSORE DELEGATO

PRESIDENTE

2) FUNZIONARIO DELL'UFF. TECNICO

RESPONS. DELL'AREA TECNICO URBAN. O

ALTRO TECNICO COMM. INCARICATO DAL SINDACO

MEMBRO

3) DIRIGENTE SANITARIO DI 1° LIVELLO

"

4) UN ING. SCELTO TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO

PROFESSIONALE DELLA PROV. DI CATANIA

"

5) UN ARCH. SCELTO TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO

PROFESSIONALE DELLA PROV. DI CATANIA

"

6) UN GEOM. SCELTO TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO

DEL COLLEGIO DEI GEOM. DELLA PROV. DI CATANIA

MEMBRO

LA Commissione è presieduta dal Sindaco o in sua assenza dall'Assessore delegato.

LE funzioni di segretario della C.E. saranno svolte da un impiegato comunale nominato dal Sindaco.

I membri nominati durano in carica 4 anni. Vengono dichiarati decaduti e sostituiti dal Sindaco i membri che risulteranno assenti alle sedute della Commissione per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

I membri subentrati a qualsiasi titolo, decadranno contemporaneamente agli altri membri della Commissione.

PER gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze con voto consultivo, anche persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

presente verbale, salvo ritenuta di natura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come

IL PRESIDENTE

f.to SIG. GIUSEPPE GARAO

Il Segretario Comunale

VINCENZO DISTEFANO

Il Consigliere Anziano

f.to GEOM. ANGELO OLIVERI

ottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

ta affissa all'albo pretorio comunale il giorno 11 OTT. 1998 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

zione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

zione provinciale di (Art. 17, comma 2);

opia conforme all'originale.

za comunale, il 13 OTT. 1998



Il Segretario Comunale

[Signature]

ritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

esente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per giorni consecutivi dal 11 OTT. 1998 al 25 OTT. 1998

lo degli adempimenti sopra attestati:

IL MESSAGGERO
Giuseppe Ponzio
[Signature]

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

orsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

ell'atto (Art. 18, comma 6);

ei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

ndo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Residenza comunale, il 21 GEN. 1999

Il Segretario Comunale

f.to DR. VINCENZO DISTEFANO

opia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Residenza comunale, il 21 GEN. 1999



Il Segretario Comunale

[Signature]

CO. RE. CO. (P4)

Prot. 8741/8362

17-12-98

ANNULLATA

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI RADDUSA
(Prov. CATANIA)
Per Copia Conforme
Raddusa, li 5-10-81
Il Segretario Comunale

Allegato Del. Com. n. 112 del 15-10-81

progettista:

elaborazione 1981

ing. Santo Viola

Conforme alle prescrizioni di cui
all'art. 1 del D.A. n. 382 del 2-11-1982

~~ing. Agostino Mulè~~

ing. Agostino Mulè



il sindaco REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO

AL D. A. N. 382/82 DEL 2-11-1982

PROGRAMMA DI
FABBRICAZIONE

TAV.
1

REGOLAMENTO EDILIZIO





TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

CAPO I

FORMAZIONE DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

ART. 1 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE

Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, o demolire quelle esistenti o deve procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita concessione al Sindaco che si pronunzia con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e del presente Regolamento Edilizio Comunale.

In particolare non possono essere eseguiti, senza la suddetta concessione, i lavori relativi a:

1) Costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica o trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale od anche parziale sia dello interno che dell'esterno, di fabbricati pubblici o privati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione.

2) Costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti su strade, piazze ed aree di uso pubblico;

3) Costruzione, restauro, ampliamento, riduzione, modifica di opere su suolo pubblico dato in concessione o su suolo privato quali chioschi, edicole, distributori e pompe di carburante e simili;

4) Scavi, rinterri e modifiche in genere al suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sotterranee, alterazione degli alberi di alto fusto;

5) Coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, esterne o rifacimenti e parziali di intonaci sui prospetti esterni





- 2 -

degli edifici, siano essi affacciati su strade, piazze od aree pubbliche, che prospicienti su aree private di qualsi voglia uso o destinazione;

6) Collocamento, rimozione o modifica di insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, monumenti, statue o pezzi di arte situati in luogo pubblico o comunque esposti alla vista del pubblico;

7) Apposizione di tende o tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;

8) Costruzione di strade od altre attrezzature primarie e secondarie.

Pur essendone obbligatoria la preventiva comunicazione alla Amministrazione Comunale non è invece richiesta la suddetta concessione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di importante interesse artistico o storico:

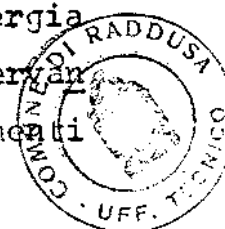
1) demolizione e ricostruzione, parziale o totale, di pavimenti, soffittature, vespai, intonaci e coloriture interne;

2) chiusura, apertura e modifica di luci di porte interne agli immobili;

3) consolidamento di pareti e muri interni degli immobili;

4) espurgo, sostituzione o restauro di doccioni, fogni interne, fognoli, pozzetti o fosse settiche o biologiche già esistenti;

5) impianti di servizi accessori come acqua, energia elettrica, telefono, ed opere inerenti, salva la osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti



progetti di qualsiasi costruzione, compreso le strade ed i manufatti, particolare rilievo debbano essere corredati da relazione geologica che evidenzii ogni dato di merito all'origine, alla posizione stratigrafica, alla natura della formazione geologica che costituisce la zona in particolare il substrato dell'area da interessare con la costruzione della parte in progetto.



specifici.

Per le opere da costruirsi su aree demaniali deve essere sempre richiesta la concessione al Sindaco.

ART. 2 - DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione ad eseguire i lavori di cui al precedente art.1, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, e firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco. Il modello, come gli altri allegati, dovrà essere in regola con le leggi sul bollo.

Nella domanda dovranno essere dichiarati i nomi del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore.

Nel caso si intenda eseguire i lavori in economia, in luogo del nome del costruttore dovrà essere dichiarato quello dell'assistente ai lavori.

Eventuali cambiamenti del Direttore dei lavori, del Costruttore o dell'Assistente ai lavori debbono essere tempestivamente comunicati al Comune.

Il Progettista ed il Direttore dei lavori dovranno essere iscritti negli appositi albi professionali e dovranno essere tecnici laureati o diplomati in relazione alla natura delle opere da eseguire e alle competenze loro spettanti per legge.

Il costruttore e l'assistente ai lavori possono anche essere Muratori iscritti come ditta Artigiana alla Camera di Commercio od in possesso di libretto di lavoro, con la qualifica di muratore, da almeno tre anni.

A corredo della domanda di concessione è richiesta la





presentazione del progetto delle opere da eseguire, in tri
plice copia.

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:

a) verbale di assegno di linee e quote;

b) planimetria generale, in scala non inferiore a 1:2.000, estesa per una profondità, di almeno m 40 dai confini, riportante la precisa ubicazione della opera, la lar
ghezza delle strade adiacenti, il nome dei proprietari con
finanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze dai confini; gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive o passive;

c) planimetria, almeno in scala 1:200, con tutte le indicazioni delle caratteristiche delle opere finite e con l'opera proposta fissata nelle sue linee, dimensioni e quotazioni generali, sistemazione delle zone libere (po
steggi, piazzali, giardini, alberature) recinzioni, ingres
si, ecc.;

d) tutti i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle eventuali sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale in corrispondenza dello edificio, nella direzione della linea di mas
sima pendenza del terreno, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di m 20 con la indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la pre vista sistemazione; nei grafici deve altresì apparire chia
ramente ogni rapporto tra le opere e le cose ed ambienti circostanti, il tutto in scala non inferiore a 1:100.

Ogni disegno va quotato nelle principali dimensioni: vanno indicati, cioè, i lati interni ed esterni delle pian
te e quelle totali dell'edificio, nonché la chiara destinazione





- 5 -

zione di tutti i locali.

e) Relazione e disegni esecutivi dell'impianto di smaltimento delle acque nere che deve essere previsto in conformità alla legge n°319 del 10/5/76 e successivi decreti;

f) almeno una fotografia dell'area interessata, ove appaia chiaramente la configurazione delle costruzioni o delle aree limitrofe;

g) relazione geologica.

Possono essere richiamati i particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che fossero ritenuti necessari per l'esame e il giudizio dell'opera progettata.

Il progetto va, inoltre, corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e delle colorazioni da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimarranno inedificate.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, vanno indicate in nero le opere preesistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni o riempimenti.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambiente ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Nel caso che il rilascio della concessione sia subordinato al parere o nulla osta di altro Ente, alla documentazione sopra elencata debbono aggiungersi i richiesti pareri o nulla osta riportati su copia del progetto.

Le suddette norme valgano anche per le domande di





rizzazione ad eseguire varianti di progetti già approvati.

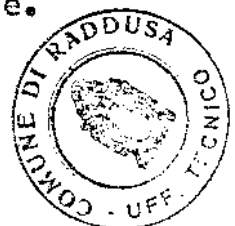
ART. 3 - ENTI CHE EMETTONO PARERI

La concessione viene rilasciata o non, visti i pareri od avuti i benestari:

- 1) - della Soprintendenza ai Monumenti ove questa ha ragione di intervenire;
- 2) - della Soprintendenza alle Antichità ove questa ha ragione d'intervenire;
- 3) - dell'Ufficio del Genio Civile;
- 4) - dell'Ispettorato Ripartimentale Forestale ove le opere interessino zone soggette a vincolo forestale o idrogeologico;
- 5) - del Comando Prov. Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi, ove prescritto;
- 6) - di ogni altro Ente che abbia motivo di intervenire in virtù di leggi;
- 7) - dell'Ufficio Tecnico Comunale che controllerà gli allineamenti; le quote e le relazioni con il Programma di Fabbricazione, con il Piano Particolareggiato o di lottizzazione e con il Regolamento Edilizio;
- 8) - dell'Uff. di Igiene Comunale per quanto ad esso concerne;
- 9) - ed infine della Commissione Edilizia.

ART. 4 - COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è composta da 8 membri; quattro di diritto e 4 nominati dal Consiglio Comunale.





A) Membri di diritto

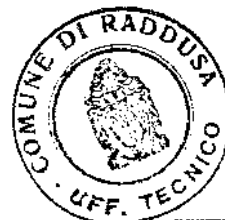
- 1) Sindaco - Presidente;
- 2) Assessore all'urbanistica;
- 3) Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o altro Tecnico Comunale suo delegato;
- 4) Ufficiale Sanitario.

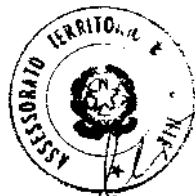
B) Membri di nomina Consiliare

- 5) Un Consigliere Comunale eletto tra i membri della minoranza;
 - 6) Un Ingegnere scelto tra gli iscritti all'Albo professionale della Provincia di Catania;
 - 7) Un Architetto scelto tra gli iscritti all'Albo professionale della Provincia di Catania;
 - 8) Un Geometra, scelto fra gli iscritti all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Catania;
- La Commissione è presieduta dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco.
 - Le funzioni di segretario della C.E. saranno svolte dal Segretario Comunale o da un impiegato comunale suo delegato.
 - I membri nominati dal Consiglio Comunale durano in carica cinque anni.

Vengono dichiarati decaduti e sostituiti dal Consiglio Comunale i membri elettivi che risulteranno assenti alle sedute della Commissione per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

- I membri subentranti a qualsiasi titolo, decadranno contemporaneamente agli altri membri elettivi della Commissione.





- 8 -

Per gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Il funzionamento della Commissione Edilizia sarà disciplinato da apposito regolamento interno.

Il Segretario redige i verbali delle sedute e dei pareri che verranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dal più anziano dei membri di cui alla lettera "B" dell'art.4.

- La Commissione si riunisce una volta al mese ordinariamente e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
 - Le adunanze della Commissione sono valide quando intervengono almeno quattro componenti, in ogni caso debbano essere presenti almeno due membri di cui alla lettera "B" dell'art.4 ed il Tecnico Comunale.
 - I pareri sono resi a maggioranza di voti. A parità di voti prevarrà quello del Presidente.
 - singoli componenti della Commissione Edilizia non possono presenziare all'esame ed alla discussione dei progetti da essi elaborati o nell'esecuzione dei quali siano comunque interessati.
- Si debbono pertanto allontanare dalla riunione durante la discussione di detti progetti ed il loro allontanamento deve risultare dal verbale.
- I pareri della Commissione debbono essere o favorevoli o sfavorevoli al progetto esaminato. Non possono essere ri-





lasciati pareri favorevoli sub-condizione.

- Tutti i pareri negativi debbono essere motivati.

Il parere della Commissione Edilizia deve essere riportato su tutti gli elaborati di una copia del progetto che reseterà agli atti del Comune. Detti elaborati saranno firmati dal Sindaco, dal Tecnico Comunale, dall'Ufficiale Sanitario, dal più anziano dei membri elettivi e dal Segretario della Commissione.

ART. 6 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

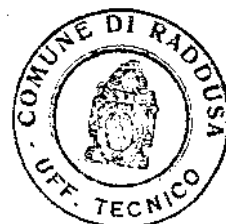
Il voto della Commissione è consultivo. La Commissione esprime parere:

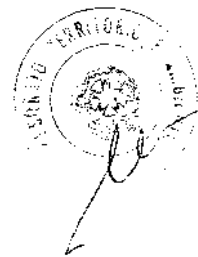
- a) Sulle modifiche eventuali da apportare al presente regolamento;
- b) Sui P.E.E.P., sui Piani Particolareggiati di esecuzione, sui piani convenzionati di lottizzazione;
- c) Sui progetti relativi alle opere la cui esecuzione è soggetta a concessione.

ART. 7 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

L'istruttoria preliminare della domanda viene compiuta dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 30 gg. dalla data di presentazione.

Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti mancanti. Dalla data di presentazione della documentazione integrativa decorranno i nuovi termini per il rilascio della concessione.





ART. 8 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione Statale, al godimento del bene.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di concessione a costruire vanno notificate allo interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti.

Ove si renda necessario il parere o nulla osta di Enti estranei all'Amministrazione Comunale il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui l'interessato ha prodotto tutti i richiesti pareri, espressi su copia del progetto.

I provvedimenti sindacali di diniego di concessione vanno chiaramente motivati in modo che l'interessato, conoscendo le ragioni del diniego, possa, modificando il progetto, ottenere la concessione.

Qualora il provvedimento del Sindaco contrasti con il parere della Commissione Edilizia deve essere esaurientemente e chiaramente motivato.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dei contributi previsti dall'Art.3 della legge n°10 del 28/1/1977.

Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione allo albo





- 11 -

Pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere termini per l'impugnativa.

Chiunque ha diritto di prendere in visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi e di Regolamenti e con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Il Comune è tenuto, a richiesta, a fornire copia dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'Albo del Comune.

ART. 9 - DURATA E DECADENZA - RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE

Nella concessione a costruire sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a (5) cinque anni. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso





la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità.

E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

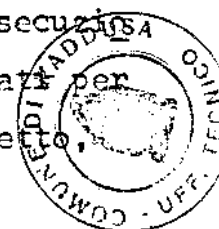
La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

La concessione di costruzione deve essere revocata nei seguenti casi:

1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data la prescritta comunicazione al Comune;

2) quando la concessione di costruzione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati o non rispondenti al vero e non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;

3) quando il titolare della concessione di costruzione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento e alle modalità esecutive inserite nella concessione o esegua varianti arbitrarie al progetto approvato, ed in particolare quando durante l'esecuzione vengano rilevate difformità dai progetti approvati per quanto riguarda la dislocazione sul terreno, l'aspetto,





la dimensione e la distribuzione dell'edificio, le caratteristiche dell'area di pertinenza. L'atto di concessione, nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione, previsti dall'art. 7 della legge 28/1/77 n°10, debbono essere trascritti, a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

ART. 10 - DEROGHE

Non è ammesso il rilascio di concessioni o autorizzazioni in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, sia che si tratti di edifici privati sia che si tratti di edifici pubblici, salvo i casi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.





CAPO II

ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 12 - INIZIO DEI LAVORI

Per i nuovi edifici da eseguirsi su aree confinanti con aree pubbliche di fatto o previste dal P.d.F., il proprietario deve attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici che, a sua richiesta e dietro versamento delle spese e dei diritti prescritti, gli sono stati indicati e fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale prima della presentazione della domanda di concessione, in apposito verbale che, redatto in doppio esemplare, deve essere fissato dalle due parti.

L'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia.

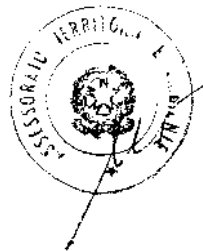
L'avvenuto inizio dei lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

ART. 13 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività edilizia, sulle modifiche di destinazione degli immobili e, in generale, sulle opere di modificazione del suolo.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati, alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal Regolamento Edilizio o a quelle indicate nella concessione a costruire, nonché ai disegni di progetto





to in base a cui fu rilasciata la concessione, viene controllata dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione e i disegni recanti l'approvazione debbono essere costantemente tenuti, a disposizione dei suddetti funzionari, sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata, in perfetto stato di leggibilità.

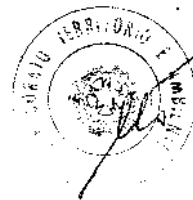
Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario deve darne avviso preventivo o al massimo entro le 24 ore successive, al Sindaco che dispone i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Per edifici che superano i duemila metri cubi deve essere richiesta, dal titolare della concessione, con raccomandata, in tempo debito, una visita di controllo della dislocazione dell'edificio prima di iniziare le opere strutturali; se entro 15 giorni non è stata effettuata la visita, i lavori possono continuare.





ART. 14 - INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI - SANZIONI E AMMENDE

Per le contravvenzioni alla legislazione urbanistica statale e regionale ed alle disposizioni del presente Regolamento, si applicano sanzioni di cui alle norme contenute nella Legge 6/7/1967 n° 765, nella Legge 28/1/77 n° 10 e nella L.R. n°71 del 27/12/78.

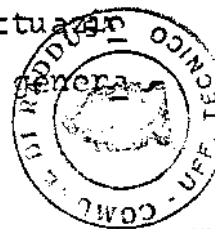
Se la contravvenzione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico od alla esecuzione di lavori non autorizzati su suolo pubblico si applica, con l'osservanza della legge sugli Enti locali l'ammenda fino a £.100.000. In tal caso l'intimazione del Sindaco comporta di pieno diritto, l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello stato quo ante, restando comunque pienamente responsabile dei danni non eliminabili.

Se la contravvenzione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta, di pieno diritto, l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora sia constatata l'inosservanza di norme, prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale





le, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi sessanta giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni e per la rimessa in pristino.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonché all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del Comune.

Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'Intendenza di Finanza, agli Enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per l'erogazione dei contributi e di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture e dei servizi erogati che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione.

Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità Giudiziaria competente.

Nel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori si procede come previsto dall'art. 48 e seguenti della L.R. n° 71 del 27/12/78.

In materia di Regolamenti d'Igiene i contravventori sono sottoposti all'ammenda prevista dal T.U. Leggi Sanitaria 27 luglio 1934 n° 1265 e successivi aggiornamenti, restando l'obbligo dell'eliminazione delle difformità accertate.

Qualora l'inosservanza si riferisca a opere eseguite a cura di Amministratori statali, il Sindaco ne informa lo





Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente ed il Ministero dei Lavori Pubblici tramite la Sezione Urbanistica del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia.

Qualora l'inosservanza si riferisca ad opere eseguite a cura della Regione Siciliana o di Enti locali, il Sindaco ne informa l'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente.

In ogni caso, la non rispondenza delle opere ai progetti, appena constatata, comporta l'immediata sospensione dei lavori, finchè non vengano chiarite le divergenze e salva ogni altra sanzione.

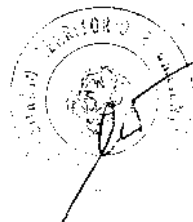
ART. 16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LICENZA DI UTILIZZAZIONE

Ultimati i lavori il titolare della concessione deve presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori e chiedere il rilascio della licenza di utilizzazione (permesso di abitabilità per gli edifici destinati ad abitazione, permesso di agibilità per gli altri).

Il Sindaco fissa il giorno e l'ora della visita del Tecnico Comunale, dell'Ufficiale Sanitario entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne dà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto d'intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie e particolarmente di quelle contenute nel presente Regolamento e nel già citato T.U. della leggi sanitarie, nonchè la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato, può essere rilasciata





licenza di utilizzazione la cui validità, per evidenti ragioni di igiene, non può in nessun caso decorrere da meno di due mesi dopo avvenuta l'ultimazione dei lavori, contando per due quelli da maggio a settembre.

La licenza di utilizzazione non può essere rilasciata per edifici sforniti di impianto di acqua potabile o con impianto di fognatura non rispondente ai requisiti di legge.

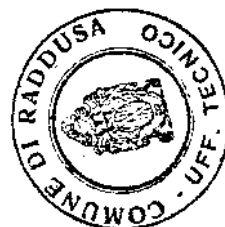
Per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica il rilascio del permesso di utilizzazione è subordinato all'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 5/11/1971 n° 1086.

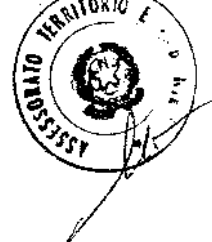
ART. 17 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE EDILIZIE
E CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA
IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento non si applicano agli edifici assistiti da licenza edilizia o concessione, i cui lavori siano iniziati all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

I lavori relativi debbono essere ultimati entro quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni non utilizzate, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocate, ancorchè i lavori autorizzati possano apparire conformi alle prescrizioni del Regolamento stesso.





TITOLO II

NORME RELATIVE ALL'ESTETICA ED ALL'IGIENE DELLE COSTRUZIONI

CAPO I

ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

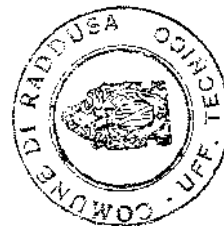
ART. 18 - ESTETICA DEGLI EDIFICI - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Tutte le parti degli edifici, sia nuovi che esistenti, le vetrine, bacheche, e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino sia, per quanto si riferisce ai materiali da impiegarsi, che alle linee, tinte e decorazioni, con speciale riguardo all'eventuale importanza architettonica o ambientale degli edifici vicini.

I fabbricati devono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato al carattere dell'edificio e consono all'ambiente in cui sorgono.

Tutti i prospetti devono presentare una compiuta soluzione architettonica, debitamente armonizzata con l'in-
sieme al quale appartengono.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può dettare direttamente e stabilire limitazioni intese ad otte-
nere determinati inquadramenti urbanistici per le costru-
zioni prospicienti vie e piazze importanti, o che ne co-
stituiscono sfondo prospettico.





ART. 19 - AGGETTI E SPORGENZE

Sui prospetti fronteggianti il suolo pubblico non sono ammesse bacheche, vetrine e simili, o sporgenze superiori a cm. 12 al di sotto di metri 4.00 di altezza sul marciapiedi e di metri 4.50 sul piano stradale o di campagna.

Entro gli stessi limiti di altezza sono vietate porte, cancelli e persiane che si aprano all'esterno, fatti salvi i casi previsti dalle norme anticendio e antinfortunistiche vigenti.

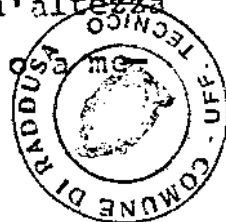
Le zoccolature comunque eseguite non devono in nessun caso occupare suolo pubblico.

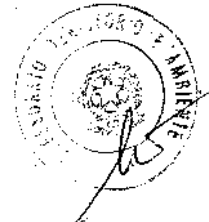
Al di sopra di 4 metri dal piano del marciapiede o di m. 4.50 dal piano stradale ove il marciapiede non esiste, può essere consentita la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti, sporgenti dal filo di fabbricazione non più di $1/10$ della larghezza dello spazio pubblico o privato antistante e comunque mai oltre i m. 1,20 sugli spazi pubblici e m. 1.50 sugli spazi privati.

In nessun caso è consentita la sporgenza di volumi chiusi sopra spazi pubblici.

Sono vietate in ogni caso la costruzione e la conservazione di latrine, condutture di latrine, forni, camini, stufe, canne fumarie e simili, sporgenti dai muri di prospetto.

Nelle costruzioni eseguite a filo stradale o in ritiro stradale la porzione inferiore dei tubi verticali di condotta delle acque piovane, addossate ai muri prospicienti lo spazio pubblico deve essere, per un'altezza non inferiore a m. 2 dal piano del marciapiede,





tri 2.50 dal piano stradale, di materiale resistente, con scarico al di sotto del piano del marciapiede, con le modalità dell'art. 22.

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO - RECINZIONI E MARCIAPIEDI - NUMERI CIVILI - TABELLE STRADALI

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale o in ritiro stradale debbono essere rivestiti con pietra naturale od altro materiale non deperibile, per un'altezza non inferiore a metri 1.20 dal piano del marciapiede o di metri 1.50 da quello stradale, se non esiste il marciapiede.

Tutti i muri di fabbrica, anche se ciechi o non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente profilata, a taglio netto o rivestiti in pietra naturale a taglio o materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati con tinte che non offendono la vista, o deturpino l'ambiente.

Le recinzioni devono essere, per soluzione estetica e materiali impiegati, consone al decoro ed armonizzare con l'ambiente urbanistico e paesistico.

Nelle zone rurali sono ammesse recinzioni a siepe di piante verdi, quando, su parere della Commissione Edilizia, che potrà stabilirne caso per caso l'altezza, non venga disturbato l'ambiente paesistico e venga assicurata, laddove occorra, la libertà delle visuali.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civili e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civili





e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici sono effettuate a norma di legge, a cura del Comune ed a spese dei proprietari degli immobili.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe, sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti e danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate e debbono installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

ART. 21 - SERRAMENTI

I serramenti di ambienti prospicienti su spazi aperti al pubblico paesaggio devono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro.

Le finestre e i balconi, e tutte le altre aperture destinate a dare passaggio alla luce debbono essere chiuse con vetri, cristalli od altro materiale trasparente





priato.

ART. 22 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI - FOGNOLI

I cornicioni degli edifici devono essere muniti di canali di materiale impermeabile per il convogliamento delle acque pluviali in apposite docce di ampiezza adeguata.

Dalle docce, dette acque debbono essere condotte con tubi verticali fino al di sotto dei marciapiedi, dove, per* appositi cunicoli, sfoceranno nella fognatura bianca, ove esiste.

E' vietato scaricare acque pluviali nella fognatura nera.

Alla base di ogni tubo verticale deve realizzarsi un pozzetto ispezionabile a chiusura idraulica.

E' fatto assoluto divieto di immettere nei condotti di scarico delle acque pluviali acque di rifiuto sia nere che bianche.

I bracci di immissione dei fognoli privati nelle fogne pubbliche debbono essere costruite a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, secondo le disposizioni, le pendenze e la forma prescritta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per la loro costruzione, anche se resa obbligatoria dal Comune, deve essere ottenuta speciale licenza da richiedersi nelle forme stabilite dalle particolari disposizioni vigenti per la manutenzione delle pavimentazioni stradali e per la tutela e conservazione delle canalizzazioni esistenti nel sottosuolo.

Qualora sia modificata la sede o la forma della fogna pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificarli e trasferirli secondo



esigenze della nuova opera, a loro cura e spese.

E' fatto divieto di immissione negli spazi pubblici di acque di qualsiasi genere, luride o piovane.

Le acque piovane, vanno o convogliate nella fognatura pubblica, ove questa è all'uopo prevista, o smaltite nell'interno del lotto, per mezzo di pozzo perdente.

ART. 23 - MOSTRE - VETRINE - BACHECHE - INSEGNE - EMBLEMI - ISCRIZIONI - ETC.

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, etc. è subordinata all'autorizzazione del Sindaco sentita la Commissione Edilizia, previa presentazione di regolare richiesta documentata da disegni.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare con la formazione, anche attraverso opportuni dettagli dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo.

Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

Sono tassativamente vietate insegne, iscrizioni e tabelle, che nuocciano al decoro dell'ambiente, turbino l'estetica, alterino o coprano elementi architettonici o sfondi paesistici.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.





In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temperanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a loro spese, rischio e pericolo.

Ove non ottemperino, il Sindaco ordina la rimozione di ufficio a loro spese.

ART. 24 - RESTAURI E VARIANTI DEI FABBRICATI ESISTENTI

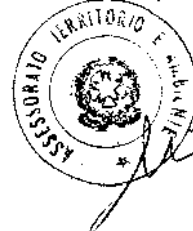
Salvo le eccezioni espressamente previste nel presente Regolamento, le trasformazioni e i restauri di fabbricati esistenti sono soggette alle disposizioni relative alle nuove costruzioni.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietà diverse, devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, può ordinare il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e di quei muri di cinta che non rispondano alle norme suddette e siano causa di deturpamento dell'ambiente, mediante intenzioni individuale ai proprietari, nella quale sia stabilito il periodo di tempo per la esecuzione dei lavori.

L'esecuzione ex novo, il restauro o le variazioni di decorazioni figurative ed ornamentali di qualsiasi





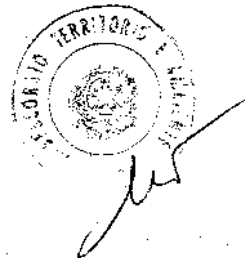
cie su prospetti esterni dei fabbricati non possono in nessun caso essere consentite se non con autorizzazione del Sindaco su parere della Commissione Edilizia.

Le suddette disposizioni sono ovviamente valide anche per i muri ciechi, siano essi di nuova formazione, già esistenti o venuti a scoprirsi per trasformazioni e varianti comunque prodotte.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico e che abbia valore estetico o interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se del caso, senza il consenso della Soprintendenza ai Monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, regolarmente autorizzate, il Sindaco può prescrivere che gli oggetti summenzionati anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico.





CAPO II

NORME GENERALI RELATIVE ALLE DIMENSIONI DEGLI EDIFICI

ART. 25 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI

In tutto il territorio comunale l'altezza massima ammissibile per gli edifici è stabilita dalle norme di attuazione del P.d.F. L'eventuale ritiro computabile per il calcolo dell'altezza deve avere inizio dal livello stradale. Non sono computabili ritiri a quota superiore. L'arretramento dell'edificio dal Margine stradale va considerato come maggiore larghezza soltanto per l'edificio che si arretra.

L'altezza dei fabbricati va misurata dalla quota stradale (se l'edificio è costruito in margine stradale o in ritiro stradale) o dalla quota del terreno a sistemazione avvenuta (se la posizione dell'edificio è indipendente dall'allineamento stradale), alla quota di calpestio della terrazza o, nel caso di copertura a tetto, alla più alta delle due quote.

a) Estradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile;

b) linea di gronda (per tetti con pendenza fino al 35%); linea media dell'inclinante della copertura (per tetti con pendenza superiore al 35%) (vedi fig. 1-2-3). Tali altezze vanno intese in senso assoluto.

I volumi tecnici (cabine idriche, torri scale, extra-corsa ascensori, camini) non vengono computati nella misura delle altezze. Tali volumi, decorosamente finiti, ed architettonicamente armonizzanti con l'edificio, non debbono mai superare, sopra la quota di gronda del





o di calpestio della terrazza, l'altezza di m. 2.50.

Nel caso di fabbricati d'angolo fra due strade o spazi pubblici di diversa larghezza, anche sulla strada o spazi pubblici di diversa larghezza, anche sulla strada o spazio pubblico di minore larghezza, l'altezza dell'edificio deve rispettare le norme di zona: cioè non è consentito il risvolto dell'altezza competente la strada di maggiore larghezza.

Nel caso di edificio su strada in pendenza o su terreno acclive, l'altezza dell'edificio viene determinata con la media delle due altezze estreme del prospetto (vedi fig. 4).

Nel caso di edificio che prospetti con fronti opposte su strade a livello diverso, l'edificio non può superare, sulla strada a monte, la quota relativa all'altezza massima consentita sulla strada a valle (vedi fig. 5).

ART. 26 - INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA

L'indice di fabbricabilità fondiaria è il rapporto tra la cubatura complessiva dell'unità edilizia e la superficie del lotto di pertinenza.

In tutto il territorio comunale, l'indice di fabbricabilità fondiario massimo è stabilito dalle norme di attuazione del P.d.F.

E' considerata cubatura complessiva di una unità edilizia la somma delle cubature dei singoli corpi che, raccordati o uniti o separati, la compongono: cioè dell'edificio principale e di quelli accessori, comunque siano ubicati nell'area di pertinenza dell'edificio principale.





La cubatura di un fabbricato è il risultato della somma della cubatura di ogni singolo piano, ottenuta moltiplicando la massima superficie, definita dal perimetro formato dal filo esterno perimetrale dei muri di ogni singolo piano, per l'altezza così misurata:

- per i piani seminterrati: dalla quota media del terreno sistemato o marciapiede della fronte a valle, alla quota media del terreno sistemato o marciapiede della fronte a monte, derivante dall'assegno di quota e di linea da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale divisa per due;
- per il piano terra: dalla quota media del marciapiede, o dal terreno sistemato, alla quota del pavimento del primo piano, compreso dunque l'eventuale vespaio;
- per i piani intermedi: dalla quota pavimento del piano a quella corrispondente del piano sovrastante;
- per l'ultimo piano: dalla quota pavimento alla quota calpestio della terrazza o, nel caso di copertura a tetto, alla più alta delle due quote:

- a) estradosso del soffitto;
- b) linea di gronda (per tetti con pendenza fino al 35%):
linea media dell'inclinante della copertura (per tetti con pendenza superiore al 35%).

I volumi tecnici vanno computati nel calcolo delle cubature realizzabili sul lotto, con esclusione delle parti dei vani scala, ascensore, cabina idrica e canna fumaria, che fuoriescono dalla copertura del fabbricato.

Approvato un progetto o iniziata comunque una costruzione il lotto di pertinenza non può né totalmente né parzialmente essere occupato da altre edificazioni né può esserne consentita l'aggregazione anche solo parziale ad





tri lotti limitrofi, salvo che non sia approntato nuovo progetto che annulli il precedente.

ART. 27 - DISTACCHI DEGLI EDIFICI

In tutto il territorio comunale i distacchi fra i fabbricati sono stabiliti dalle norme di attuazione del P.d.F.

Tali norme sono valide anche quando sui lotti limitrofi insistono fabbricati preesistenti.

Le distanze dai confini devono essere sempre tali da garantire i distacchi di cui sopra.

I distacchi fra i fabbricati vanno osservati anche fra parti di uno stesso edificio che si fronteggiano.

Fanno eccezione le fronti prospettanti su cortili chiusi e chiostre aperte ove consentiti e le sporgenze o rientranze di profondità non superiore ai ml. 2,00 quando la profondità dell'incasso sia almeno pari alla sua larghezza (vedi fig. 6).

Nel caso che un edificio fronteggi in tutto o in parte scarpate naturali, terrapieni o muri di sostegno, si deve distaccare dagli stessi per la parte fronteggiata di una distanza almeno pari alla minore delle due altezze dell'edificio e dell'elemento che lo fronteggia (vedi fig. 7-8).

Distacchi e distanze vanno osservati in valore assoluto, e cioè tra i punti delle pareti a minore distanza fra i fabbricati o fra le pareti dei fabbricati e confini.





CAPO III

NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

ART. 28 - CORTILI E CHIOSTRINE

I cortili chiusi, ove ammessi dalle norme di zona, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

l'area minima dei cortili, anche se pensili, non può essere inferiore ad $1/5$ della superficie complessiva dei muri che li recingono. Ove il cortile confini con altre proprietà, ai fini del computo dell'area, si considera la linea di confine come occupata da muri di altezza pari a quella dell'edificio.

Cortili confinanti tra loro ma appartenenti ad edifici diversi, possono essere unificati ai fini del calcolo dell'area del cortile risultante, ove venga concluso tra i confinanti una convenzione legale da prodursi fra i documenti richiesti per la licenza edilizia. In tal caso le recinzioni fra le porzioni di cortile appartenenti a proprietà diverse possono elevarsi fino all'altezza massima di m. 2,00.

La distanza fra i muri prospettanti sul cortile deve essere almeno pari alla metà della media delle altezze dei muri che si fronteggiano, ed in ogni caso mai inferiore a m. 5.00.

Nei cortili non è ammessa alcuna costruzione accessoria come tettoie, casotti, ripari per automezzi, ecc.

L'uso di parcheggio coperto o autorimessa di cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco.

Nei cortili non è ammessa la costruzione di volumi





chiusi sporgenti dalle fronti degli edifici.

E' però ammessa la costruzione di ballatoi aperti fino alla sporgenza massima di m. 1,00.

Ove la costruzioni formino cortili aperti, fra tutte le fronti devono essere osservate le norme sui distacchi, di cui alle norme di zona.

In tutto il territorio comunale è vietata la formazione di chiostrine chiuse o pozzi di luce, eccetto casi particolari previsti dalle norme di zona.

Le chiostrine con un lato aperto, ove ammesse dalle norme di zona, devono avere profondità non superiore a m. 4,00 e larghezza non inferiore ai m. 4,00. Su dette chiostrine possono avere aperture solo i locali delle categorie, S1, S2, S3 di cui al seguente art. 30.

Nelle chiostrine aperte è vietata la costruzione di sporti di qualsiasi genere.

Il piano di calpestio del cortile o della chiostrina deve essere pavimentato. E' ammessa la sistemazione a giardino, nel qual caso però deve essere costruita lungo i muri perimetrali una banchina della larghezza minima di m. 1,00.

Nel cortili, nelle chiostrine, ed in tutti gli spazi privati in genere, il deflusso delle acque meteoriche deve essere regolato e convogliato in modo da non causare umidità agli edifici.

ART. 29 - SERVIZI IGIENICI -

Gli appartamenti per civile abitazione collocati in edifici di nuova costruzione o riattati debbono essere





tati di servizio igienico completo (lavabo, W.C., bidet, e vasca da bagno o doccia), cucina e lavanderia.

Gli ambienti destinati a bottega debbono essere dotati ognuno di servizio igienico, (lavabo, W.C., bidet).

Gli ambienti destinati a locale di lavoro debbono avere quantità e qualità di servizi igienici adeguati al tipo di lavoro ed al numero di addetti.

Tutti gli edifici con destinazione speciale (scuole, ospedali, convitti, caserme, edifici per lo spettacolo, ecc.) debbono avere servizi igienici proporzionati alla funzione cui sono destinati. In mancanza di leggi o regolamenti particolari il numero e la natura dei servizi igienici vengono stabiliti dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 30 - UECICAZIONE DELLE CONDOTTE E DEGLI SCARICHI

E' consentita la collocazione di tubi di acqua pura o lurida, di quelle di gas e simili, o loro diramazioni in prossimità o a ridosso del confine con diversa proprietà immobiliare a condizione che detti tubi siano costruiti a perfetta regola d'arte con materiali idonei, in maniera da non arrecare danno alla proprietà confinante.

ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali abitabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza e l'attività delle persone:

A. 1 - soggiorni, pranzo, camere da letto in edifici di abitazione singoli e collettivi :

- uffici, studi, aule scolastiche o di riunione, sale di lettura;





- cucine individuali e collettive;
- anticamera per pubblico, clienti o malati.
- A.2 - negozi di vendita, sale di esposizione, bar, ritrovi, sale da gioco e palestre, laboratori scientifici, tecnici, gabinetti medici, sale operatorie e servizi igienici di installazioni curative; officine meccaniche, laboratori industriali, di montaggio o relativi ad attività di lavoro;
- parti di garages non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi e controlli;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia;
- stalle, scuderie e simili.

Sono locali accessori o di servizio, quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni:

- S. 1 - Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva, nei complessi scolastici e di lavoro;
- S. 2 - Scale che collegano più di due piani:
 - corridoi e disimpegni quando superano i mq. 16 di superficie;
 - i servizi igienici individuali esclusi a piccoli complessi non d'abitazione;
 - magazzini e depositi in genere;
 - autorimesse collettive;
 - salette di macchinari che necessitano solo l'avviamento o di scarsa sorveglianza;





- lavanderie, stenditoi e legnaie;
 - piccoli archivi.
- s. 3 - Disimpegni inferiori a 16 mq.;
- ripostigli o magazzini inferiori a 10 mq.;
 - vani scala colleganti solo due piani;
 - salette macchine con funzionamento automatico;
 - autorimesse singole.

Locali non espressamente indicati nell'elenco sono classificati per analogia.

ART. 32 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della





nestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a $1/8$ della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, etc.) primache si diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente ammesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con questo ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Altezza dei locali - I locali della cat. A debbono avere altezza minima tra pavimento e soffitto al finito di ml. 2,70.

I locali della cat. S debbono avere altezza minima tra pavimento e soffitto al finito di ml. 2,40 purchè





no assicurate ventilazioni continue trasversali, naturali o artificiali.

I piani terreni degli edifici debbono avere:

a) altezza minima di metri 4,00 per i locali della categoria A.2, misurati dal pavimento al soffitto; in caso di coperture a volte la misurazione va fatta ad un quarto della corda.

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione.

I piani terreni su strada o ritiro stradale, ove destinati a locali di categoria A.1 debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno metri 0,60 e sovrastare, in tutta la loro estensione, a sotterranei o a vespai ben ventilati.

Sono fatte salve le maggiori altezze stabilite da leggi o regolamenti per particolari tipi di edifici.

Ove i locali terreni sorgono su strada priva di marciapiedi il pavimento degli stessi deve essere sopraelevato dal piano stradale di almeno cm. 16.

Scale

Gli edifici a più di un piano debbono essere serviti da almeno una scala continua dalla base alla sommità, per ogni 500 mq. di superficie coperta per piano.

Le rampe delle scale suddette non debbono avere in nessun caso larghezza inferiore ai ml. 1,10 e debbono essere illuminate e ventilate direttamente dall'esterno. La struttura delle scale deve essere di materiale incombustibile. Solo negli appartamenti su due piani le rampe per scale interne possono avere la larghezza minima di m. 0,90 ed essere costruite in legno.



ART. 32 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI



..... omissis

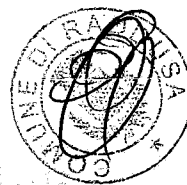
Altezza dei locali

..... omissis

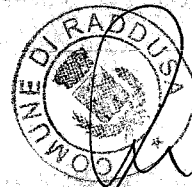
I piani terreni degli edifici debbono avere:

a) altezza minima di mt. 3.00 per i locali della cat. A.2, misurati dal pavimento al soffitto; in caso di coperture a volta la misurazione va fatta ad un quarto della corda;

..... omissis"



- 1) **Approvare** la modifica dell'art. 32 del regolamento edilizio comunale nella parte in cui prescrive l'altezza minima degli edifici da adibire ad attività commerciali della cat. A2 che deve intendersi m. 2,70.



V. delib. di C.C. n. 22/2011 (ALLEGATA).

ART. 33 - EVACUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

Tutti gli edifici debbono essere dotati di rete di scarico delle acque di rifiuto.

Lo smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge (L. n. 329 del 10/5/76) e successivi decreti.

I pezzi sanitari dell'edificio devono essere raccordati, tramite sifone idraulico, alle colonne di scarico discendenti. Le colonne discendenti non devono mai essere visibili sui muri esterni degli edifici.

Le colonne discendenti devono prolungarsi verso l'alto con canna di ventilazione di uguale diametro sboccante al di sopra della copertura con apposita mitra. Alla base di ogni colonna discendente deve realizzarsi un pozzetto ispezionabile a chiusura idraulica.

Le rete fognante orizzontale, che collega i pozzetti alla fogna, deve essere realizzata, nelle adeguate dimensioni e con le opportune protezioni, con tubazioni di materiale adatto con minimo diametro di mm. 150 e pendenza non inferiore all'1,5%.

ART. 34 - RIATTAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nel riattamento di edifici esistenti, quando risulti, da certificazione dell'Ufficio Tecnico, l'impossibilità di adeguare l'edificio alle prescrizioni di cui agli artt. 29 e 32 e quando risultino evidenti, da certificazione dell'Ufficiale Sanitario, le migliorie igieniche da apportare all'edificio, il Sindaco, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia, può fare caso per caso per



so, speciali concessioni esclusivamente in relazione al
le materie di cui ai citati articoli e comma.

ART. 35 - ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL-
LE COPERTURE E DEI MURI ESTERNI -

Le coperture dei fabbricati devono essere fornite di una sottostante camera d'aria dell'altezza minima di cm. 35, ventilata mediante apertura verso l'esterno munite di griglia.

Tale camera d'aria può essere sostituita o ridotta da strati di materiali isolanti, che assicurino una equivalente coibenza.

Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo deve essere coperto da uno strato di protezione che lo difenda dagli agenti atmosferici.

Se le coperture sono visibili da spazi pubblici o da zone aperte e panoramiche più a monte, esse devono essere rivestite con materiali decorosi (tegole, cotto, etc.) la cui descrizione deve essere specificata nel progetto.

L'approvazione, anche per ciò che riguarda il colore, è vincolante.

I muri esterni degli edifici devono essere realizzati a doppia parete dello spessore minimo di cm. 30 con interposta una camera d'aria di circa cm. 5.

Possono essere usati pennelli prefabbricati che siano assolutamente impermeabili e assicurino coibenza termica equivalente.

Le superfici esterne dei muri devono sempre essere trattati con preparati impermeabili o idrorepellenti.



ART. 36 - ISOLAMENTO FONICO

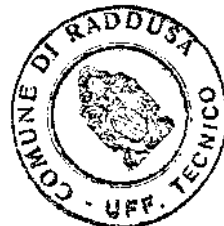
Nel caso di locali di lavoro annessi nelle zone residenziali debbono essere previsti nei solai e nei muri divisori stratificazioni fonoassorbenti al fine di ridurre entro i limiti ammissibili i rumori prodotti dalle lavorazioni.

ART. 37 - FOCOLAI - FORNI - CAMINI - CONDOTTI DI CALORE -
CANNE FUMARIE - CONDOTTE PER L'EVAQUAZIONE DELLE SPAZZATURE -

Oltre alle norme dettate dalla legge 27 Dicembre 1941, n.1750 e alle altre prescrizioni cautelative sulla materia, la cui osservanza è accertata dal "certificato di prevenzioni incendi" da richiedersi a cura degli eventi in teresse al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - è condizione necessaria per l'ottenimento della licenza di utilizzazione che ogni focolare, stufa, cucina, forno e simili, qualunque ne sia il tipo, a meno che sia a funzionamento elettrico o a gas, abbia, per l'eliminazione dei prodotti della combustione, canna propria ed indipendente non corrente esternamente ai muri ma incassata in essi e prolungata per almeno un metro al di sopra dal tetto o terrazza e costruirla con materiali impermeabili capaci di evitare macchie e distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri.

E' vietato in ogni caso, far uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.

Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra od altro materiale adatto.





Se il fumaio dista meno di 10 metri dalle finestre di prospetto delle case circostanti, deve essere prolungato di almeno un metro oltre la copertura di queste.

I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticcerie e simili, sono soggetti alle norme particolari dettate dalla legislazione vigente.

Potranno essere equiparati ai suddetti, a giudizio delle Autorità comunali, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che per intensità di funzionamento e modo di esercizio siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

Tutti gli impianti di riscaldamento a combustione dovranno essere dotati di adeguato impianto di depurazione dei fumi.

Tutti gli apparecchi a combustione di gas di città o gas liquido (cucine, stufe, scaldabagni, etc.) devono essere corredati di opportune cappe e tubazioni di scarico dei prodotti della combustione all'esterno dei fabbricati.

Ove negli edifici vengano installate condotte verticali per l'evacuazione diretta della spazzatura, queste dovranno essere impermeabili all'interno, di diametro o lato minore non inferiore a cm.40, completamente incassate all'interno delle murature e dotate di impianto di lavaggio.

Dette condotte dovranno essere fornite di canna di ventilazione sboccante almeno un metro al di sopra della copertura, e dotata, allo scarico di camera stagna o attacco stagno per i bidoni.



CAPO IV
EDIFICI RURALI

ART. 38 - NORME COMUNI CON GLI ALTRI EDIFICI

Gli edifici rurali, per quanto non sia diversamente disposto dal presente capo, sono soggetti a tutte le norme e prescrizioni del presente regolamento edilizio.

La dichiarazione di abitabilità e di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'Ufficiale sanitario e dai vigili del fuoco.

ART. 39 - ACQUA POTABILE

Ogni edificio rurale deve essere provvisto di acqua dichiarata batteriologicamente potabile dall'Ufficiale Sanitario.

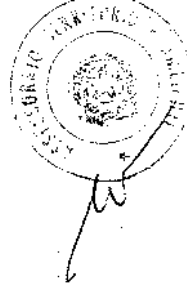
Ove manchi le possibilità di allaccio o ad acquedotto pubblico o a sorgenti naturali, può essere consentita la utilizzazione di acque di pozzi o cisterne.

I pozzi e le cisterne debbono avere sezione circolare ed essere costruiti in calcestruzzo o buona muratura rivestiti internamente con intonaco cementizio assolutamente impermeabile per impedire infiltrazioni di acque inquinate dal suolo circostante.

Essi debbono essere sempre forniti di collo e dotati di chiusura ermetica alla bocca.

Le cisterne debbono inoltre essere provviste di pozzetto con filtro a sabbia e di condotti di alimentazione in materiale assolutamente impermeabile.

I condotti di alimentazione delle cisterne debbono essere muniti di opportuno deviatore per escludere le





prime acque piovane.

ART. 40 - STALLE

Le stalle devono essere distaccate dalle abitazioni, di almeno metri 15,00, e debbono avere cubatura utile pari ad almeno cm. 22 per ogni capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto. Devono essere provviste di adeguate aperture per la ventilazione trasversale. Il pavimento deve essere impermeabile e munito dei necessari scoli. Le mangiatoie devono essere costruite o rivestite con materiale lavabile.

Le pareti devono essere rivestite con materiale impermeabile fino a m. 2,00 dal pavimento.

ART. 41 - CONCIMAIE

Tutte le stalle devono essere corredate di concimaie costruite a valle di pozzi, acquedotti o serbatoi di acqua potabile ed a distanza da questi e dalle abitazioni di almeno m. 20,00.

Esse debbono essere costruite con fondo e pareti impermeabili con pozzetti a tenuta per i liquidi e uniformarsi alle prescrizioni di cui al T.V. delle Leggi Sanitarie.



CAPO V

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 42 - MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 43 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione.

L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.





TITOLO III
STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

CAPO I
NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 44 - STABILITA' DELLE FONDAZIONI

E' vietato costruire edifici sul ciglio o ai piedi di dirupi, su terreni di non buona consistenza, eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque inclini a scoscendere.

Le fondazioni, quando possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare gli accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni (palificazioni, platee, etc.).

ART. 45 - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

Per ogni costruzione devono essere osservate le norme e prescrizioni stabilite dalle disposizioni legislative vigenti.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma arrotondata, se non convenientemente spaccati.





Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari, la muratura stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo, almeno ogni 60 cm.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole da cui sono costituiti.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali: i tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato od altri accorgimenti tecnici equivalenti.

Le opere murarie, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Per i lavori di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, vigenti al momento della esecuzione dei lavori.

ART. 46 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FABBRICHE

I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in modo che le loro parti mantengono costanti i requisiti di igiene e di decoro cittadino.



Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può ordinare il rinnovamento di intonaci e tinteggiature quando siano in condizioni tali da deturpare l'aspetto dello edificio o pregiudicare il decoro dell'ambiente, assegnando un termine determinato per gli adempimenti da parte dei proprietari.

La manutenzione delle aree di proprietà privata rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, rimane a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, il Sindaco, sentito l'Uff. Tecnico Comunale, ingiunge la pronta riparazione o demolizione delle parti pericolanti sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, oltre le penalità previste dalle leggi vigenti.





CAPO II

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

ART. 47 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO -

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale la quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga la occupazione stessa non contrastante col decoro cittadino, con la pubblica igiene, e con le esigenze del traffico.

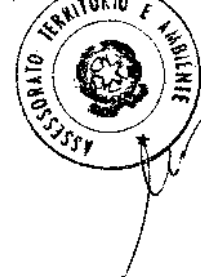
E' vietato eseguire scavi o rompere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo senza speciale autorizzazione Comunale, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori, e la durata degli stessi.

Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente del suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi secondo le norme di cui al precedente art. 23.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di





garanzia, in misura adeguata ai lavori da eseguire, da effettuarsi nella Tesoreria del Comune e sul quale il Comune ha piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione o per causa di questi, viene eseguito sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale a tutte spese del titolare stesso.

Ove la concessione del suolo o spazio pubblico comporti la costruzione di opere anche temporanee i relativi progetti seguono le norme dettate al Titolo I, Capo I.

Il concessionario, in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 48 - RINVENIMENTI E SCOPERTE

Oltre alle prescrizioni dell'art.44 e segg. della legge 1 Giugno 1939, n.1089 sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico - artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori, sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco, i ritrovamenti di tale tipo che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.





La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le suddette persone sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

ART. 49 - USO DI DISCARICHE E DI ACQUE PUBBLICHE

I luoghi per le discariche pubbliche o private sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico del Comune, sentito l'Ufficiale Sanitario, e di essi è data indicazione nella relativa licenza rilasciata dal Comune.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale permesso del Comune, servirsi, per lavori, dell'acqua defluente da fontane pubbliche o correnti in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di quest'ultimi.

ART. 50 - TENDE A PIANO TERRA AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno ai vicini l'Amministrazione Comunale può permettere, dietro pagamento della relativa tassa e con osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione



a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiedi.

Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tali tende non deve oltrepassare i 50 cm. dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a metri 2,20 dal marciapiedi.

Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendono al di sotto di m.2,20 dal suolo.

Per immobili di interesse archeologico o storico-artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.





- 53 -

CAPO III

CANTIERI DI LAVORO - CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE

ART. 51 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

1) Nome e cognome o ragione sociale del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori.

2) Nome e cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori e del calcolista delle strutture.

3) Impresa esecutrice dei lavori.

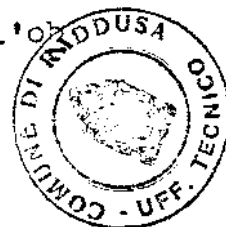
4) Nome, cognome e qualifica del responsabile di cantiere.

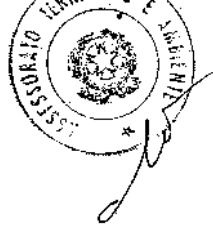
5) Estremi del provvedimento di autorizzazione.

Qualsiasi cantiere dovrà essere decentemente recintato per un'altezza di almeno metri due e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco può consentire la esenzione dall'ob





bligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavoro di poca entità e di breve durata;
- b) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro, ripuliture di tetti;
- c) ostino ragioni di pubblico transito.

In questi casi tuttavia debbono essere disposte nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo, che avvertano i passanti del pericolo e il primo ponte di servizio non può essere costruito ad altezza inferiore a m.2,50 dal suolo e nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale deve essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

ART. 52 - SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AL CANTIERE.

E' vietato assolutamente gettare tanto dai ponti di servizio, che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere.

I materiali di rifiuto raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, possono essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario ammucchiati, entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati alle discariche pubbliche indicate.

Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il gestore del cantiere deve



provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento negli spazi pubblici.

Quando ciò accade, il gestore del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali.

ART. 53 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE.

L'assuntore dei lavori e il responsabile di cantiere hanno in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dalla esecuzione delle opere.

Il Sindaco può fare controllare, da funzionari e da agenti, l'osservanza delle norme dettate, e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza con ciò attenuare in alcun modo le suddette responsabilità.

ART. 54 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti e delle barriere o recinzioni, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro ed impedimento.

Il proprietario che interrompa, per qualsiasi





si ragione, la esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile della autorità comunale, risultino necessari per eliminare scontri o pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica ed assicurare la stabilità delle parti costruite.

In caso di inadempienza il Sindaco ordina la esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

In ogni caso, trascorso un mese dal completamento delle opere deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

ART. 55 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO

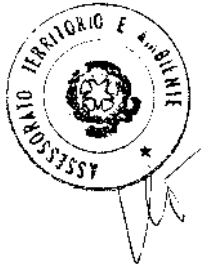
I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli as





- 57 -

si ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.





TITOLO IV

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 56 - DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE.-

L'attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale è disciplinata dalla vigente legislazione nazionale e regionale, dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Programma di Fabbricazione.

Le presenti norme di attuazione precisano le destinazioni d'uso e gli indici di zona.

Al rispetto delle norme e prescrizioni di P.d.F. sono tenuti tutti gli interventi urbanistici e di trasformazione del suolo nonché le costruzioni, ricostruzioni, restauri ed ampliamenti di opere edili sia ad opera di privati che di Enti Pubblici.

ART. 57 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE MEDIANTE PIANI DI LOTTIZZAZIONE.-

Nelle zone destinate dal P.d.F. alla edificazione, i proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, possono proporre Piani di Lottizzazione alla Amministrazione Comunale.

L'approvazione dei Piani di Lottizzazione avviene con le prescrizioni e la procedura previste dalle leggi vigenti.

I Piani di Lottizzazione debbono essere redatti da tecnici autorizzati a norma di legge ed iscritti ai re





lativi albi professionali.

Debbono essere firmati da tutti i proprietari dei terreni interessati e debbono contenere i seguenti elaborati:

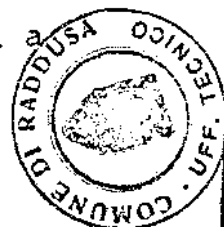
a) estratto autentico di mappa con eventuale tipo di frazionamento e relativo certificato catastale rilasciati in data non anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni atte alla individuazione delle località;

b) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:1000 con indicazioni delle proprietà con finanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc.; e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c) stralcio del P.d.F. con la localizzazione dell'insediamento;

d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di lottizzazione nel rapporto almeno 1:1000 indicante:

- 1) la rete viaria, suddivisa su percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché gli allineamenti;
- 2) gli spazi di sosta e di parcheggio;
- 3) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
- 4) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;
- 5) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;





6) l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti;

7) lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

e) una relazione generale dettagliata, illustrante:

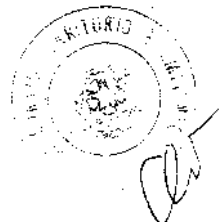
- 1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;
- 2) i dati tecnici ed i sistemi costruttivi degli impianti tecnologici;
- 3) le soluzioni architettoniche adottate ed i materiali di finimento esterno delle coperture degli edifici previsti;
- 4) le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare.

Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento;

f) lo schema della convenzione, da stipulare tra il Comune ed i proprietari deve prevedere:

- 1) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art.4 della legge 29/9/64 n.847 e dell'art.44 della legge 22/10/71 n.865, ove il P.d.F. prevede in sede





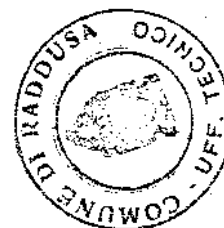
propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'art.14 della legge 28/1/77 n°10.

- 2) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente punto 1) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al Comune;
- 3) la corresponsione delle quote di contributo di cui all'art.5 della legge 28/1/77 n°10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;
- 4) i termini, non superiori a cinque anni per la cessione delle aree e delle relative opere;
- 5) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

ART. 58 - ATTUAZIONE DEL P.d.F. NELLE ZONE GIÀ URBANIZZATE.-

Nelle zone già urbanizzate, ove ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge e dalle presenti norme, anche in assenza di Piani Particolarizzati o di Lottizzazione, la edificazione può attuarsi nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni





di zona secondo gli allineamenti ed i livelli disposti dalla Amministrazione Comunale.

Nel rilascio degli assegni di linea e di livello debbono essere rigidamente rispettate le previsioni stradali specificatamente indicate nelle tavole di P.d.F.

In caso di nuova costruzione o ricostruzione, a seguito di demolizione, Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può imporre arretramenti stradali, al fine di rettificare allineamenti tortuosi od eliminare strozzature della sede viaria.





CAPO II

NORME PARTICOLARI DI ZONA

ART. 59 - PRESCRIZIONI GENERALI

Ciascuna zona comporta od ammette solo le specifiche destinazioni d'uso ad essa assegnate.

L'edificazione nelle varie zone avviene secondo le norme di cui al presente capo.

I limiti di zona debbono considerarsi a tutti gli effetti come confine di proprietà, per essi valgono perciò le norme sulle distanze dai confini stabilite per le singole zone.

In tutte le zone le costruzioni esistenti vanno computate ai fini della cubatura.
Nelle tavole di P.d.F. sono individuate le seguenti zone:

(4A SCALA 1:2.000)

- B - ~~Completamento~~ TERRITORIALE OMOGENEA A;
- C - Espansione urbana
- D - Zona artigianale
- E - Zona agricola

ART. 60 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "B" - ~~COMPLETAMENTO~~

In questa zona sono ammessi edifici per civile abitazione, uffici privati, studi professionali, negozi, botteghe e magazzini, purché non arrechino disturbi, rumori o esalazioni nocive.

Sono consentite nuove costruzioni, nonché la trasformazione degli edifici esistenti mediante demolizione e ricostruzione, ~~sopraelevazioni ed ampliamenti.~~

L'edificazione nelle aree libere non intercluse e superiore ai 1.000 mq. è subordinata alla approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione



convenzionata.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- E' consentita la costruzione in aderenza od accuminamento;
- E' consentita la formazione di cortili chiusi;
- L'altezza massima è pari ad una volta e mezzo la larghezza della strada o dello spazioso pubblico antistante più l'eventuale ritiro ed in ogni caso non può superare i ml. ^{10,00} ~~15,00~~ per numero ^{TRE} ~~quattro~~ elevazioni fuori terra;
- L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare i 5.00 mc/mq.;
- Gli eventuali distacchi fra edifici, tranne nel caso di formazione di cortili chiusi, debbono essere pari a ml. 10.00;
- Le eventuali distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere almeno pari a ml. 5.00;
- E' consentita l'edificazione sul preesistente allineamento stradale o in ritiro, in tal caso gli edifici dovranno arretrarsi dal ciglio stradale di ml. 3.00;
- Per i lotti di terreno con superficie non superiore a mq. 120, con superficie compresa tra i mq. 120 e mq. 200 e per i lotti interclusi di superficie non superiore a mq. 1000 valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 19 del 31/3/72, L.R. n. 21 del 26/5/73 e L.R. n. 71 del 27/12/78. Le distanze tra gli edifici nonché dai confini sono quelle previste dal D.M. 2/4/68 n. 1444; ~~nel caso in cui lungo la linea di confine esiste una strada privata di larghezza non inferiore a ml. 3.00, nel qual caso è consentita una distanza minima tra edifici prospicienti pari a ml. 8.00~~





ART. 61 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "C" - ESPANSIONE URBANA.-

In questa zona il rilascio della concessione per edificare è subordinato alla preventiva approvazione del piano particolareggiato di lottizzazione convenzionata.

In essa possono realizzarsi edifici per civile abitazione, e, purché non alterino le caratteristiche residenziali della zona, studi professionali, uffici privati, negozi, botteghe, e limitatamente ai piani cantinati e seminterrati, autorimesse pubbliche.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- Non è consentita la costruzione in aderenza od accomunamento;
- Non è consentita la formazione di cortili chiusi e chioschine chiuse;
- L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare ^{1,00}~~3,00~~ mc/mc.; ALTEZZA MASSIMA ml. 7,50;
- I distacchi tra edifici debbono essere non inferiori a mt. 10,00;
- Le distanze degli edifici dai confini del lotto, compreso quello su strada, debbono essere non inferiori alla metà dell'altezza massima o comunque non inferiore a mt. 5,00;
- La lunghezza massima del fronte della costruzione non superiore a ml. 20,00;
- La lunghezza minima del fronte della costruzione non inferiore a ml. 10,00;
- Non sono ammesse le costruzioni accessori;





- Le aree per spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati a sedi viarie, di cui all'art. 3 del D.M. 2/4/68, si intendono contenute entro il perimetro dell'area oggetto del piano di lottizzazione in ragione di 18 mq./ab., comprese eventuali aree già riservate dal P.d.F. confinanti con l'area oggetto del piano di lottizzazione e di proprietà dei lottizzanti.

ART. 62 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D".

Le zone "D" sono quelle del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali di tipo artigianale o ad essi assimilabili.

In questa zona qualsiasi costruzione è subordinata alla adozione del piano particolareggiato per insediamenti produttivi, nel quale dovrà essere indicata la parte del territorio destinata a ciascun tipo di attività, ai magazzini e alle attrezzature di servizi generali inerenti.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- Costruzione di edifici ed impianti al servizio della piccola industria, per l'artigianato industriale e relativi depositi e magazzini, laboratori artigianali e officine di manutenzione.
- Costruzione di edifici ed impianti per i centri di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura.
- Sono ammessi cantine sociali, sedi di cooperative agricole e simili.



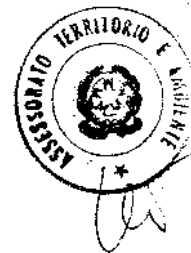
- Sono ammessi edifici ad uso abitazione per il conduttore o titolare dell'azienda nonché quelli adibiti ad alloggio del custode guardiano; uffici direttivi e simili nella misura massima del 10% del volume consentito;
- Le costruzioni debbono rispondere alle norme sanitarie vigenti;
- La superficie dei lotti non deve essere inferiore a 1.000 mq.;
- Gli edifici devono ritirarsi dal filo della strada di una distanza minima di ml. 25.00 e non meno di ml. 8.00 dai confini del lotto;
- Le fasce di terreno corrispondenti al distacco della strada debbono restare vincolate a verde;
- L'indice di fabbricabilità fondiaria non deve superare i 2,00 mc./mq.;
- L'altezza massima non può superare, di norma, i ml. 7,50 alla gronda. Saranno consentite altezze maggiori solo per dimostrate necessità di natura tecnico-produttiva (silos-ciminiere-particolari cigli di produzione, ecc.);
- Deve essere assicurato, all'interno del lotto, una dotazione di spazi per parcheggi, attrezzature collettive e verde non inferiore al 10% di tutta la superficie.

ART. 63 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E".-

Le zone "E" sono quelle parti del territorio destinate all'esercizio delle attività agricole, e comunque all'esercizio di attività connesse con l'uso agricolo del territorio.

Pertanto le uniche costruzioni ammissibili sono quelle necessarie alla conduzione agricola come granai,





fienili, silos, stalle, cantine.

Possono rilasciarsi concessioni di edificazione a scopo residenziale nel limite della densità fondiaria di 0,03 mc/mq.

L'altezza massima della costruzione non deve superare i ml. 5,50 per una sola elevazione fuori terra.

I distacchi minimi fra edifici costruiti su fondi di proprietà diversa debbono essere pari a ml.20,00

Le costruzioni debbono distaccarsi dai confini di proprietà di almeno ml. 10,00 e dalle strade pubbliche di quanto stabilito nel D.M. 1/4/68 di cui all'art.15 della legge 2/8/67 n.765.

I distacchi delle costruzioni dagli edifici per ricovero animali debbono essere non inferiori a ml.15,00.

Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le seguenti indicazioni:

- a) rapporto di copertura non superiore ad un ¹⁰/₁₀ terzo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiore a mt. 20,00;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1/4/68 n.1404;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell'intera area interessata;
- e) distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.d.F. non inferiore a ml.500.





Sono ammessi, detti insediamenti industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli, zootecnici e diretti ad utilizzare risorse naturali, purchè il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità.

Non sono ammessi edifici a destinazione turistica-co-alberghiera e complessi ricettivi in genere.

ART. 64 - APERTURA DI NUOVE STRADE

E' assolutamente vietato, su tutto il territorio comunale, l'apertura di nuove strade private veicolari che non siano inserite in un piano di lottizzazione approvato dalla amministrazione.

Può essere invece autorizzata la costruzione di strade poderali o interessanti edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 65 - AUTORIMESSE ED AREE PARCHEGGIO

Nelle nuove costruzioni e ricostruzioni gli edifici debbono essere dotati di autorimesse con un posto macchina per ogni appartamento.

In ogni caso le aree destinate a parcheggio, all'interno del lotto, ivi comprese le autorimesse di cui al comma precedente, debbono avere superficie pari almeno a mq.1 per ogni 20 mc. di costruzione.

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nella zona B la superficie destinata a parcheggio può essere ridotta a mq.1 per ogni 40 mc. di costruzione.

All'atto del rilascio della concessione di edifici



care deve essere costituito, nei modi di legge, il vincolo di destinazione per le autorimesse e le aree destinate a parcheggio.

ART. 66 - STALLE - SCUDERIE - ALLEVAMENTI

Le stalle, le scuderie e gli edifici destinati all'allevamento di animali di qualsiasi genere possono essere costruiti o tenuti in esercizio solo nelle zone classificate con la lettera "E".





TITOLO V

NORME RELATIVE ALLE COSTRUZIONI CIMITERIALI

ART. 67 - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a metri 2,00 dal piano di superficie del cimitero.

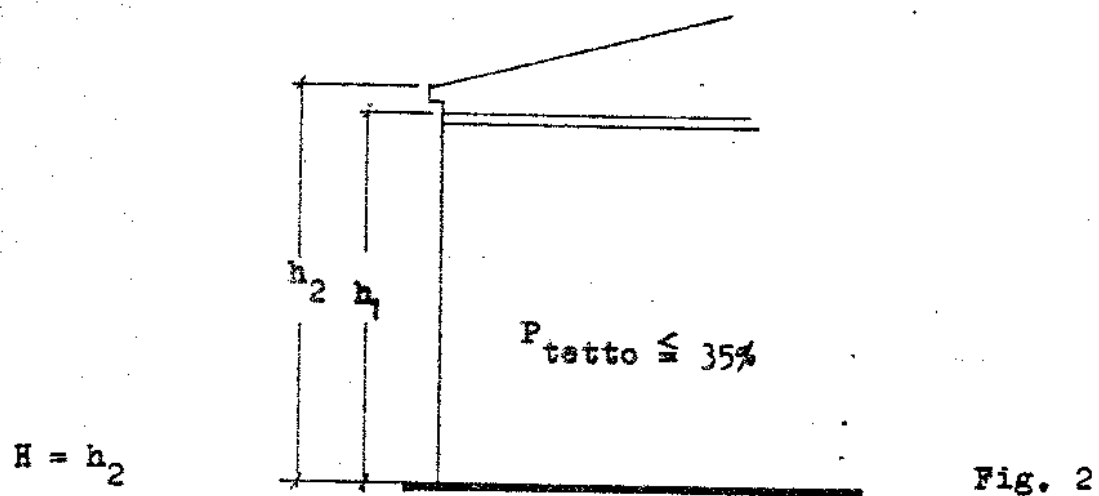
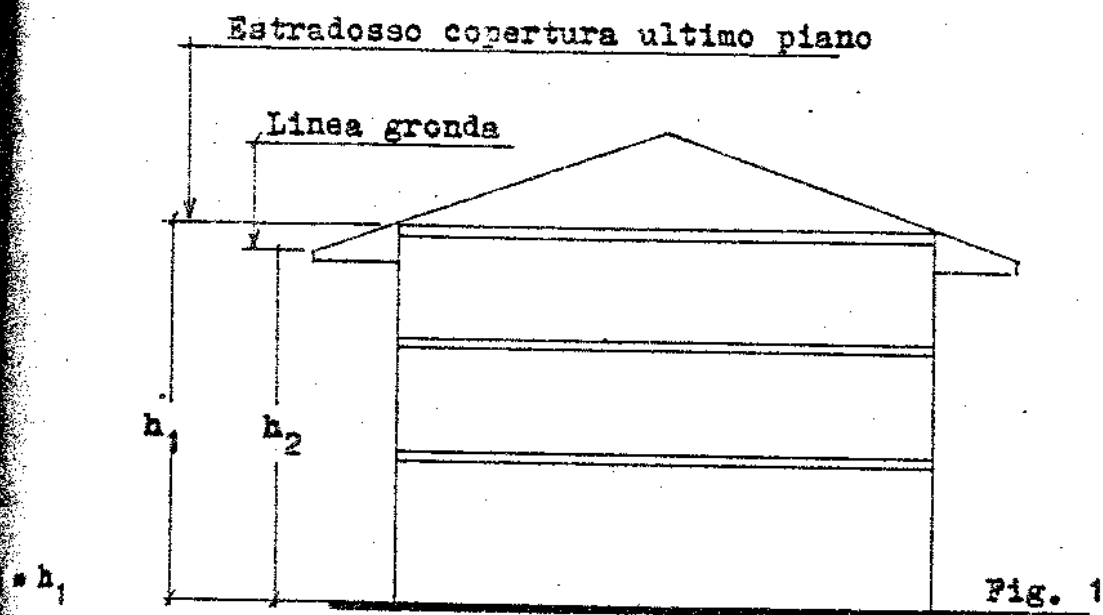
ART. 68 - Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, devono avere la lunghezza di metri 2,20, la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 metri da ogni lato. Pertanto, deve essere prevista una superficie di almeno mq. 3,50 per ogni posto. Le fosse per inumare cadaveri di persone inferiori ai 10 anni di età devono avere una superficie di almeno mq. 2,00 (lunghezza ml. 1,50 - larghezza ml. 0,50).

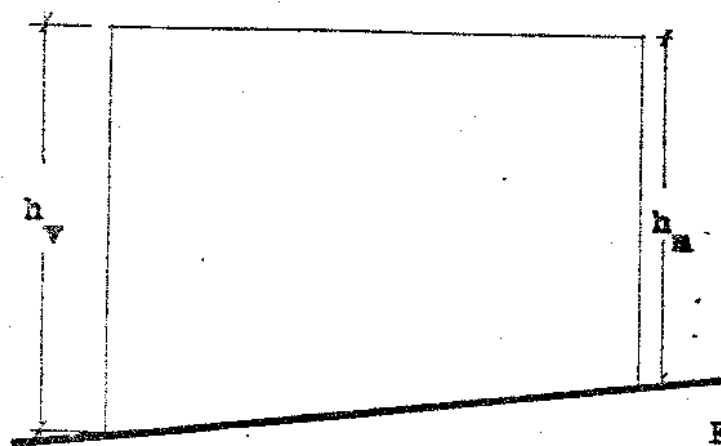
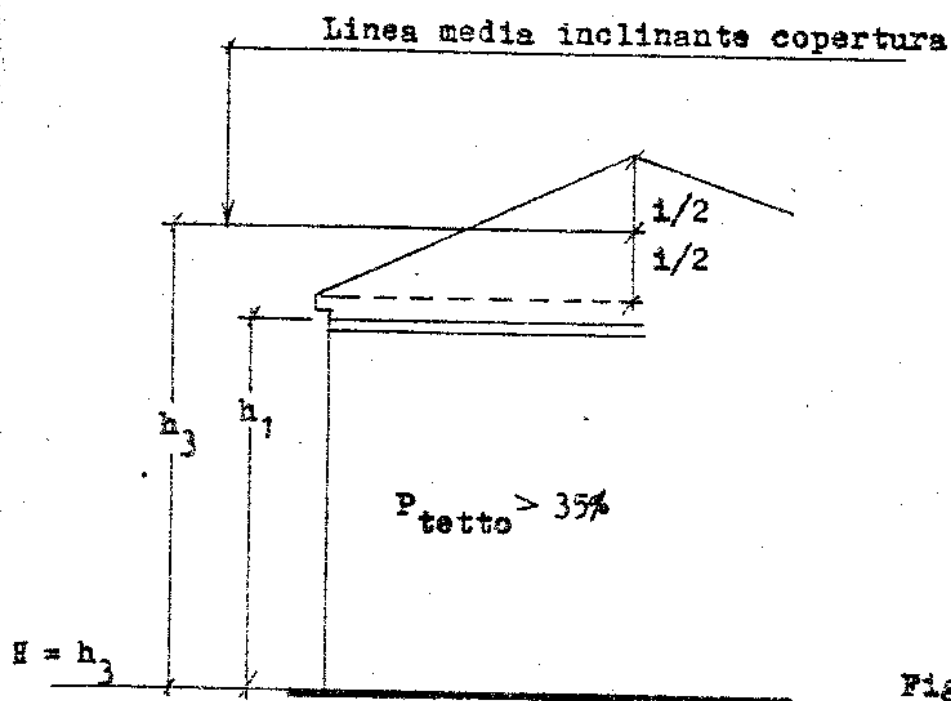
ART. 69 - I tumuli devono avere le seguenti caratteristiche: spessore delle pareti cm.40, se in cemento armato spessore cm.10;
Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno;
Le nicchie per la conservazione dei resti mortali dovranno avere le seguenti misure minime: profondità ml.0,60, altezza ml.0,35, larghezza ml. 0,40.

ART. 70 - I monumenti funerari, ove non prevedano la fossa inumaria, devono essere dotati di almeno 2 tumuli con le misure minime di cui all'art.73.



ART. 71 - Per quanto non specificato si richiamano le norme
previste dal D.P.R. 21/10/75 n.803.





$$H = \frac{h_1 + h_2}{2}$$





Fig. 5

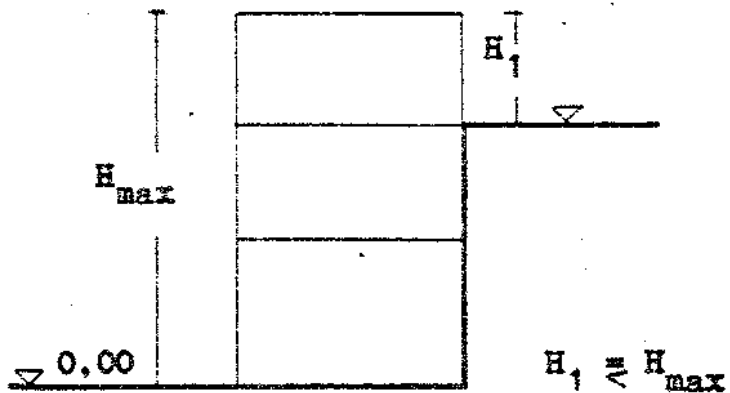


Fig. 6

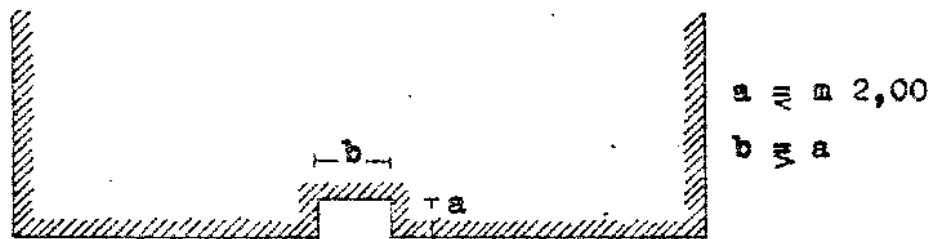


Fig. 7

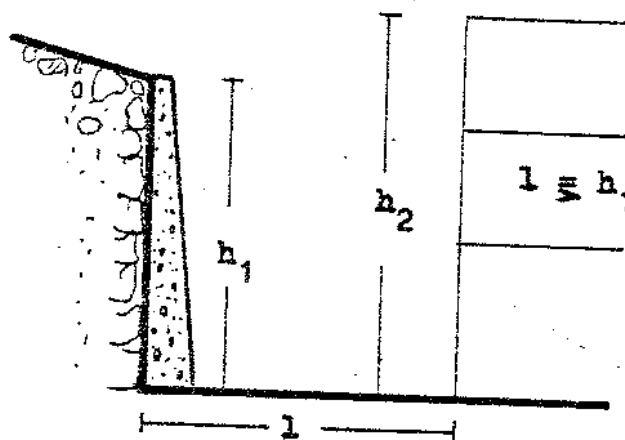
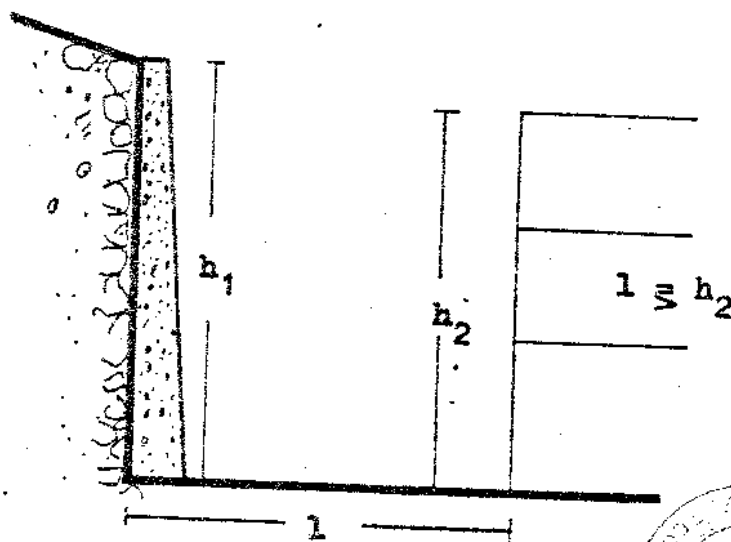


Fig. 8





I N D I C E

ART. 1 OPERE SOGGETTE A CENSIMENTO COMUNALE	pag. 1
ART. 2 DOMANDA DI CENSIMENTO	pag. 3
ART. 3 ENTI CHE EMETTONO PARERI	pag. 6
ART. 4 COMMISSIONE EDILIZIA	pag. 6
ART. 5 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	pag. 8
ART. 6 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	pag. 9
ART. 7 ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	pag. 9
ART. 8 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE	pag. 10
ART. 9 DURATA E DECADENZA - RINNOVO E REVOCA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE	pag. 11
ART. 10 DEROGHE	pag. 13
ART. 11 RESPONSABILITA'	pag. 13
ART. 12 INIZIO DEI LAVORI	pag. 14
ART. 13 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI	pag. 14
ART. 14 INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI - SANZIONI E AMMENDE	pag. 16
ART. 15 SOSPENSIONE DEI LAVORI	pag. 16
ART. 16 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LICENZA DI UTILIZZAZIONE	pag. 18
ART. 17 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE EDILIZIE E CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE RE- GOLAMENTO	pag. 19
ART. 18 ESTETICA DEGLI EDIFICI - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI	pag. 20
ART. 19 AGGETTI E SPORGENZE	pag. 21
ART. 20 CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO - - RECINZIONI E MARCIAPIEDI - NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI	pag. 22
ART. 21 SERRAMENTI	pag. 23



ART. 22 DEFLUSSO DELLE ACQUE FLUVIALI - FOGNOLI	pag. 24
ART. 23 MOSTRE + VETRINE - BACHECHE - INSEGNE - - EMBLEMI - ISCRIZIONI - ETC.	pag. 25
ART. 24 RESTAURI E VARIANTI DEI FABBRICATI ESISTENTI	pag. 26
ART. 25 ALTEZZA DEGLI EDIFICI	pag. 28
ART. 26 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA	pag. 29
ART. 27 DISTACCHI DEGLI EDIFICI	pag. 31
ART. 28 CORTILI E CHIOSTRINE	pag. 32
ART. 29 SERVIZI IGIENICI	pag. 33
ART. 30 UBICAZIONE DELLE CONDOTTE E DEGLI SCARICHI	pag. 34
ART. 31 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI	pag. 34
ART. 32 CARATTERISTICHE DEI LOCALI	pag. 36
ART. 33 EVAQUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	pag. 39
ART. 34 RIATTAMENTO EDIFICI ESISTENTI	pag. 39
ART. 35 ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZ- ZAZIONE DELLE COPERTURE E DEI MURI ESTERNI	pag. 40
ART. 36 ISOLAMENTO FONICO	pag. 41
ART. 37 FOCOLAI - FORNI - CANINI - CONDOTTI DI CALORE - CANNE FUMARIE - CONDOTTE PER L'EVAQUAZIONE DELLE SPAZZATURE	pag. 41
ART. 38 NORME COMUNI CON GLI ALTRI EDIFICI	pag. 43
ART. 39 ACQUA POTABILE	pag. 43
ART. 40 STALLE	pag. 44
ART. 41 CONCIMAIE	pag. 44
ART. 42 MANUTENZIONE DELLE AREE	pag. 45
ART. 43 DEPOSITI SU AREE SCOPERTE	pag. 45
ART. 44 STABILITA' DELLE FONDAZIONI	pag. 46
ART. 45 STABILITA' DELLE COSTRUZIONI	pag. 46
ART. 46 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FABBRICHE	pag. 47

ART. 47 OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO	pag. 49
ART. 48 RINVENIMENTI E SCOPERTE	pag. 50
ART. 49 USO DI DISCARICHE E DI ACQUE PUBBLICHE	pag. 51
ART. 50 TENDE A PIANO TERRA AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO	pag. 51
ART. 51 SEGNALEZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI	pag. 53
ART. 52 SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - - NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AL CANTIERE	pag. 54
ART. 53 RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE	pag. 55
ART. 54 RIMOZIONE DELLE RECINZIONI	pag. 55
ART. 55 PONTI E SCALE DI SERVIZIO	pag. 56
ART. 56 DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 58
ART. 57 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICA- ZIONE MEDIANTE PIANI DI LOTTIZZAZIONE	pag. 58
ART. 58 ATTUAZIONE DEL P.d.F. NELLE ZONE GIA' URBANIZZATE	pag. 61
ART. 59 PRESCRIZIONI GENERALI	pag. 63
ART. 60 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "B"	pag. 63
ART. 61 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "C"	pag. 65
ART. 62 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D"	pag. 66
ART. 63 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E"	pag. 67
ART. 64 APERTURA DI NUOVE STRADE	pag. 69
ART. 65 AUTORIMESSE ED AREE PARCHEGGIO	pag. 69
ART. 66 STALLE - SCUDERIE - ALLEVAMENTI NORME RELATIVE ALLE COSTRUZIONI CIMITERIALI	pag. 70
	pag. 71



COMUNE DI RADDUSA
UFFICIO TECNICO

Al sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1980, n. 15, la
setteorito Treorlon Comunal:

C O N C E L P I T O

che la presente con la n. 81.
tegli, è conforme all'originale depositata presso questo Ufficio.

Raddusa, 2 08-01-1985

Il tecnico scrivente



COMUNE DI RADDUSA
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Comune dal 11/7/85 al 26/7/85

Li. 27/7/1985

*Il presente regolamento è stato pubblicato
in giorni continui consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune di Raddusa e
recupero dell'11/7/1985 al 26/7/1985
Il Sindaco Carmelo Raddusa 27/7/1985
Giacca Carmelo*

